



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Legge di stabilità 2015

A.C. 2679-*bis*-A

QUADRO DI SINTESI DEGLI INTERVENTI

28 novembre 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Legge di stabilità 2015

A.C. 2679-*bis*-A

Quadro di sintesi degli interventi

n. 233/3

28 novembre 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-9932 – ✉ st_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: ID0014c.docx

INDICE

Introduzione	3
Affari esteri	11
Agricoltura	13
Ambiente e protezione civile	16
Bilancio	18
Comparto sicurezza	21
Cultura	23
Difesa.....	24
Finanza locale.....	27
Giustizia	33
Infrastrutture e reti	34
Misure per la crescita.....	40
Occupazione	43
Politiche sociali e per la famiglia	44
Previdenza	47
Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche	50
Rimodulazione del prelievo fiscale.....	53
Salute.....	57
Scuola, università, ricerca.....	60
Sviluppo e coesione territoriale	64

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER CONTIENE UNA SINTESI DEL CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2015.

LE DISPOSIZIONI SONO STATE RAGGRUPPATE SULLA BASE DI MATERIE E POLITICHE OMOGENEE CON L'OBIETTIVO DI DARE CONTO DELLE PRINCIPALI MISURE CHE INTERVENGONO NEI SINGOLI SETTORI.

SONO INDICATE IN CARATTERE BLU LE MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL'ESAME IN SEDE REFERENTE.

INTRODUZIONE

La dimensione finanziaria dell'intervento

Nel testo trasmesso dal Governo alla Camera il disegno di legge di stabilità prevedeva un **effetto peggiorativo dell'indebitamento** netto nel 2015 pari complessivamente a **-10.441,2 milioni**, derivante dagli effetti finanziari recati dall'articolato del ddl e dalle tabelle, cui si aggiungevano le risorse destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Per gli anni successivi, il saldo era previsto tornare positivo.

Com'è noto, tale effetto derivava dalla decisione, assunta nella [Nota di aggiornamento](#) del Documento di economia e finanza 2014 di effettuare una manovra espansiva in disavanzo, pari allo 0,7 per cento di PIL (circa 11,5 miliardi di euro), con la conseguenza di posticipare dal 2016 al 2017 il raggiungimento del **pareggio strutturale di bilancio**.

A seguito delle osservazioni formulate sul disegno di legge di stabilità dalla Commissione europea – e come prefigurato nella [Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento](#) presentata dal Governo il 28 ottobre, approvata dalle Camere il successivo 30 ottobre – nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un apposito **emendamento del Governo** che reca **misure aggiuntive** per circa **4,5 miliardi** (con un effetto di riduzione dal 2,9 al 2,6 per cento dell'indebitamento netto 2015).

Questo ulteriore sforzo fiscale viene attuato mediante:

- la destinazione delle risorse stanziato sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale a miglioramento dei saldi (articolo 17, comma 19, del ddl, che viene soppresso), per **3,3 miliardi**;
- la riduzione delle risorse previste nel ddl per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei escluse dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del patto di stabilità interno (articolo 36, comma. 6, punto 4, che viene soppresso), nel limite di **500 milioni**, che pertanto migliora per un eguale importo l'indebitamento netto;
- nuove misure in tema di contrasto all'evasione fiscale, tramite l'estensione del c.d. *reverse charge* al settore della grande distribuzione (articolo 44, comma 7-10), con maggiori entrate per **728 milioni**.

Conseguentemente, a fronte della maggiore entrata, si **riduce** della medesima cifra la **clausola di salvaguardia** sulla *spending review* prevista **dall'articolo 18** a decorrere dal 2016, i cui importi, stabiliti in 4.000 milioni per il 2016 ed in 7.000 milioni a decorrere dal 2017, vengono cifrati, rispettivamente, in 3.272 e 6.272 milioni.

Sulla base di tali indicazioni, la **quota di finanziamento in disavanzo** della manovra per il **2015** risulta corrispondentemente **ridotta**, attestandosi a **5.913,2 milioni**, pari a circa lo 0,4 del Pil mentre, per gli anni successivi, il saldo della

manovra rimane fermo ai valori già riportati nel testo originario del disegno di legge, vale a dire circa 169 milioni nel 2016 e 6.909 milioni nel 2017, come risulta dalla tabella che segue, tratta dai dati riportati dall'Ufficio parlamentare di bilancio nella sua analisi della manovra.

(milioni di euro)

<i>Effetti del ddl. stabilità</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Risorse	26.561	46.159	53.452
Impieghi	32.474	45.996	46.544
Indebitamento netto	-5.913	163	6.909

Occorre ricordare che per gli esercizi 2016 e 2017 gli andamenti dei saldi scontano gli effetti derivanti dalla clausola sopra indicata nonché dall'ulteriore **clausola di salvaguardia** sugli aumenti delle accise ed aliquote IVA prevista (con effetti di maggiori entrate rispettivamente di 12,8 e 19,2 miliardi rispettivamente nel 2016 e 2017) dall'articolo 3 commi 1-45 del disegno di legge.

Le politiche di settore

A fianco di queste misure, il disegno di legge di stabilità pone in essere, **anche a seguito delle modifiche apportate in sede referente**, per le diverse politiche pubbliche, interventi di razionalizzazione della spesa che si accompagnano al finanziamento di esigenze indifferibili ovvero di misure ritenute strategiche per la crescita. **In questo quadro, gli interventi operati in sede referente sembrano in particolare orientati all'individuazione di misure di sostegno ai settori produttivi, all'incremento della dotazione di fondi con finalità sociali, all'introduzione di misure di maggiore flessibilità nel patto di stabilità interno.**

In particolare, come di consueto, al contenimento della spesa pubblica per gli anni 2015-2018, concorrono le misure riguardanti il comparto regioni, province, città metropolitane e comuni (**patto di stabilità interno**).

Va a tale riguardo segnalata la previsione dell'obiettivo del conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni, sulla base di quanto dispone la legge n. 243 del 2012 di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione.

Per gli enti locali la disciplina del patto di stabilità è, invece, confermata, prevedendosi l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno in termini di saldo finanziario; sono peraltro previste per gli enti locali misure volte a disporre una riduzione degli obiettivi finanziari del patto. In sede referente sono state **introdotte ulteriori misure volte a prevedere una maggiore gradualità nell'applicazione della suddetta normativa. Nel complesso, dunque, l'alleggerimento del patto di stabilità per gli enti locali si**

sostanza, in riferimento al testo iniziale del provvedimento, in 1 miliardo di euro annui. Sono state inoltre introdotte misure di flessibilità per gli enti locali che hanno sostenuto oneri per interventi di messa in sicurezza del territorio; nonché l'esclusione dall'assoggettamento al patto di stabilità per i comuni istituiti a seguito di fusione (dal 2011 in poi) fino a tutto il quarto anno successivo alla fusione stessa.

Da ultimo, sono state aggiunte disposizioni per la riorganizzazione delle partecipate locali al fine di ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di specifici criteri. Per raggiungere tale obiettivo si prevede l'approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni entro il 31 marzo 2015.

Un importante ambito di interventi contempla poi **misure di carattere fiscale e di sostegno al sistema produttivo**.

In particolare, da un lato, si intende intervenire alleggerendo l'imposizione sul lavoro e sui fattori produttivi, con la finalità di sostenere la crescita economica (finalità perseguita anche con altri interventi di natura non fiscale); dall'altro lato si pone in essere un incremento del carico fiscale in altri settori.

Tra gli interventi di alleggerimento del carico fiscale, viene reso strutturale il credito d'imposta introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito a 26.000 euro (cd bonus 80 euro; articolo 1 comma 9) e si rende integralmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni (articolo 1 commi 16-19). Viene inoltre introdotta una nuova disciplina del credito d'imposta per crescita e sviluppo (articolo 1, commi 30-31) e si prorogano le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica (articolo 1, comma 42), *estese - in sede referente - alle schermature solari, agli impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili nonché all'adozione di misure antisismiche*. In sede referente, inoltre, sono state inserite nel testo misure in materia di compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 13), mentre i libri in formato elettronico sono inseriti tra i prodotti sottoposti ad aliquota IVA del 4 per cento (articolo 3, comma 34).

Sotto il profilo degli interventi per le imprese sono state introdotte in sede referente ulteriori misure volte a rilanciare gli investimenti (tramite il rifinanziamento della cd. "nuova legge Sabatini", che prevede finanziamenti agevolati per gli investimenti in specifici beni d'impresa), alla promozione del *Made in Italy* e a sostenere il settore aerospaziale.

Tra gli interventi di incremento del carico fiscale si ripristinano le originarie misure delle aliquote IRAP ridotte dal decreto-legge n. 66, si rendono imponibili,

dal 1° gennaio 2015, i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di un'assicurazione sulla vita, corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato, si innalza dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti, anche nell'esercizio d'impresa, dagli enti non commerciali e viene elevata dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accreditati di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.

Si segnala inoltre che la legge di stabilità prevede una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti di maggior gettito stimati nella relazione tecnica in circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro, in assenza di provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa pubblica. Infine, si pongono in essere interventi volti al contrasto dell'evasione fiscale quali l'incremento delle ipotesi di inversione contabile (cd. *Reverse charge*) ai fini IVA, [nel corso dell'esame in sede referente, esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti dei supermercati e alle cessioni di **bancali di legno \(pallets\)** riciclati](#) (tutti contenuti all'articolo 3, commi 1-64).

[In sede referente, sono state poi introdotte disposizioni per la disciplina delle modalità di funzionamento del **Fondo di sviluppo e coesione** \(articolo 44, comma 57\).](#)

Per quanto concerne in generale le **amministrazioni pubbliche**, si dispongono la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici per un importo complessivo pari a 22 milioni di euro nel 2015 e a 21,7 milioni di euro a decorrere dal 2016 (articolo 2, comma 20) e la conferma di misure per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego (articolo 2, commi 22-34).

Sono anche previste alcune misure di razionalizzazione e di contenimento delle spese per il personale pubblico operante a vario titolo all'estero (personale dell'amministrazione del Ministero degli esteri e personale docente delle scuole italiane all'estero, articolo 2, commi 70-73) nonché la riduzione, a decorrere dal 2015, dell'indennità di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia.

[In sede referente sono state inserite disposizioni concernenti la **dismissione di immobili pubblici e di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche** \(articolo 2, commi 37-39\).](#)

Con riferimento **alla proiezione internazionale dell'Italia** figura in primo luogo il rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali, la cui dotazione è incrementata di 850 milioni di euro per il 2015 e il 2016 (articolo 1, comma 124). **Inoltre, durante l'esame in sede referente è stato elevato il limite massimo degli stanziamenti del Fondo rotativo per le politiche comunitarie, destinabili ad azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nell'ambito di programmi europei.**

Nel settore della **difesa** si registrano interventi concernenti il personale militare e la dismissione di immobili della difesa, nonché misure di razionalizzazione di spesa.

Il **comparto sicurezza** è interessato dal disegno di legge di stabilità con misure che riguardano in particolare il personale delle forze di polizia: in primo luogo è disposta la revisione, entro il 1° aprile 2015 dell'Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile e le procedure per la contrattazione decentrata; inoltre, sono rinviate al 1° dicembre 2015 le assunzioni del personale dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, ad eccezione degli allievi agenti di PS del concorso 2014 (articolo 2, commi 22-36). **In sede referente, è stato autorizzato lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi nel 2012 e indetti nel 2013 per l'assunzione di personale delle forze di polizia al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015 (articolo 2, comma 32). E' stata inoltre inserita una disposizione volta a concedere anche alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'uso esclusivo dei propri segni distintivi che possono essere dati in uso a terzi tramite contratti di sponsorizzazione (articolo 1, commi 135-138).**

Gli interventi sulla **giustizia** riguardano l'istituzione di un Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico (articolo 1, comma 81) e il trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei comuni (articolo 2, commi 202-206). **In sede referente sono state poste a carico dei privati le spese di notificazione per le controversie di minor valore devolute al giudice di pace, finalizzando i relativi risparmi di spesa alla funzionalità degli uffici per l'esecuzione penale esterna.**

Nel settore delle **infrastrutture e delle reti (trasporti e comunicazioni)** il disegno di legge di stabilità prevede, da un lato misure di razionalizzazione della spesa, con una specifica attenzione ai rapporti finanziari con i soggetti titolari di contratti di servizio pubblico nazionale (ENAV articolo 2, comma 1-19; Poste italiane, articolo 2, commi 40-44; Trenitalia per il trasporto merci nazionale,

articolo 2, comma 51); dall'altro lato vengono individuati specifici finanziamenti o misure di agevolazione per interventi ritenuti suscettibili di un impatto positivo sulla crescita economica (tra gli altri: finanziamento per le opere di accesso agli impianti portuali, articolo 1, comma 114; finanziamento del rinnovo parchi automobilistici trasporto pubblico locale, articolo 2, commi 5-8), ovvero misure idonee a determinare un aumento di entrate per lo Stato (vendita frequenze banda "L", articolo 1, commi 106-107). [A fianco di queste misure, l'esame in sede referente è intervenuto con misure concernenti la regolazione dei settori aeroportuale \(articolo 2, comma 3\), delle frequenze televisive \(articolo 1, commi 108-110\) e dell'autotrasporto \(articolo 2, commi da 15 a 19\), nonché per la realizzazione di Expo 2015 \(articolo 2, comma 210\).](#)

[Nel corso dell'esame in sede referente, sono state inserite alcune misure nel settore dell'**ambiente e della protezione civile**. Si tratta, da un lato, di misure che intervengono sul fronte delle emergenze di protezione civile e della messa in sicurezza del territorio \(quali l'adozione di misure di flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità interno per gli enti locali che abbiano effettuato interventi in materia, articolo 2, commi 194-195\) e, dall'altro, di misure correttive di disposizioni normative recentemente adottate concernenti la bonifica e la messa in sicurezza di siti contaminati \(articolo 2, comma 223\).](#)

Nelle politiche relative a **scuola, università e ricerca** si riscontrano, in primo luogo, interventi per il contenimento della spesa pubblica, anche attraverso azioni di razionalizzazione (quali la riduzione del personale degli uffici di diretta collaborazione, articolo 2, comma 96) e modifiche ordinamentali (quali il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e limitazioni alla possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici, articolo 2, commi 81-84). Insieme, sono posti in essere interventi di finanziamento, anche con la creazione di un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, denominato "Fondo La Buona Scuola" (articolo 1, commi 4-5) [finalizzato, a seguito delle modifiche in sede referente, anche ad un piano di assunzioni, alla formazione dei docenti e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro](#). In sede referente è stata inoltre inserita una disposizione volta a ridefinire la composizione delle commissioni per gli esami di maturità (articolo 2, commi da 100-102).

Per quanto riguarda gli interventi che impattano nel settore **previdenziale**, da un lato, si prevede l'erogazione delle **quote di TFR** maturando in busta paga, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria (articolo 1, commi 21-19). Dall'altro lato, si delinea un complessivo incremento della **tassazione del risparmio previdenziale**, con l'innalzamento

dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione (c.d. previdenza complementare) e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (articolo 3, commi 1-5). [In sede referente è stato introdotto, inoltre, un limite ai trattamenti pensionistici, prevedendo che questi \(inclusi quelli in essere\) non possano eccedere l'importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma pensionistica \(articolo 3, commi 61-63\).](#)

In materia di occupazione si prevedono uno **sgravio contributivo** per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (articolo 1, commi 90-94) e la costituzione di un **fondo aumentato a 2,4 miliardi di euro nell'esame in sede referente** a decorrere dal 2015 per gli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge-delega in materia di lavoro (articolo 1, commi 83-84). [In sede referente è stata introdotta una disposizione che riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori in mobilità licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti \(articolo 1, comma 88\).](#)

In tema di **salute**, si interviene sia con misure di diverso contenuto, attuative del patto per la salute 2014-2016 (quali l'individuazione del livello massimo di finanziamento del SSN e l'autorizzazione di spesa per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'assistenza primaria, articolo 2, commi 224-225) sia con norme varie di carattere sanitario, nonché con disposizioni concernenti il risanamento del Servizio sanitario del **Molise** (articolo 2, commi 264-265). [Tra le modifiche apportate in sede referente assume particolare rilievo il contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per potenziare le attività di contrasto delle malattie infettive \(Ebola\) dell'Istituto Nazionale "Lazzaro Spallanzani" di Roma \(articolo 2, commi 262-263\).](#)

In tema di **politiche sociali e per la famiglia** si interviene sia con misure più specificamente destinate ai nuclei familiari, quali la corresponsione, a determinate condizioni di reddito, di un assegno per i nuovi nati (articolo 1, commi 95-101; [la platea dei destinatari e le modalità di fruizione sono state modificate in sede referente](#)) sia con il finanziamento di alcuni Fondi con finalità sociali ([in sede referente si è in particolare intervenuti per incrementare il Fondo per le non autosufficienze e il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo](#)) e per il contrasto a patologie con un costo sociale elevato, quali la ludopatia (articolo 1, comma 102; [in sede referente una quota dello stanziamento è stata finalizzata alla sperimentazione di software per monitorare il comportamento del giocatore](#)), sia infine con la previsione di benefici fiscali per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (articolo 1, commi 103-104).

D'interesse del **settore agricolo** risultano sia disposizioni di sostegno al comparto, sia interventi specifici di contenimento della spesa (quali l'incorporazione dell'Istituto nazionale, INEA, nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, CRA, articolo 2, commi 127-129). [In sede referente sono inseriti in tabella E finanziamenti a sostegno dell'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, nonché dell'imprenditoria giovanile e al ricambio generazionale in agricoltura.](#)

Per quanto riguarda, infine, le **politiche culturali**, [in sede referente è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 \(articolo 1, commi 7-8\).](#)

AFFARI ESTERI

Tra gli interventi afferenti alla proiezione internazionale del nostro Paese figura primo luogo il rifinanziamento del **Fondo per le missioni internazionali**, la cui dotazione è incrementata di 850 milioni di euro per il 2015 e il 2016 (articolo 1, comma 124).

Sono inoltre previste alcune misure di razionalizzazione e di contenimento delle **spese per il personale pubblico** operante a vario titolo **all'estero**.

In particolare sono previsti ulteriori interventi sul trattamento economico e normativo del **personale dell'Amministrazione degli esteri** in servizio all'estero, che si inseriscono nell'alveo di un percorso di riduzione dei trattamenti economici già parzialmente attuato con l'art. 9-*bis* del decreto-legge n. 101/2013 in riferimento alle spese per i cambiamenti di sede nonché con i commi 1 e 2 dell'art. 16-*bis* del decreto-legge n. 66/2014 per l'abolizione dell'assegno individuale di rappresentanza. Sempre in tale prospettiva di contenimento degli oneri per il personale, si provvede principalmente a rivedere i coefficienti per il calcolo dell'indennità di servizio all'estero, a ridurre la stessa indennità del 20 per cento e ad accrescere la base imponibile dei trattamenti economici all'estero. (articolo 2, comma 71).

Sono inoltre previste riduzioni degli stanziamenti per le indennità di servizio all'estero del personale docente delle **scuole italiane all'estero**. La norma prevede che l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni sia ridotta nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016. (articolo 2, comma 72). [Nel corso dell'esame in sede referente è stata soppressa invece la riduzione dei trasferimenti a favore degli Istituti italiani di cultura all'estero.](#)

Sul piano delle misure incidenti sulle strutture amministrative preposte all'azione internazionale del nostro Paese, si segnala la previsione in base alla quale, a decorrere dal 2015, è disposto il trasferimento dal Ministero degli esteri delle attività e delle risorse dedicate, alla **diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere**, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una contestuale riduzione dell'ordine di 3 milioni di euro (articolo 2, comma 73). [Durante l'esame in sede referente, tale decurtazione è stata eliminata: ad essa si è fatto fronte con un incremento, di pari importo, dei risparmi a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.](#)

Sul versante dell'azione multilaterale e della connessa attuazione degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia, vengono in rilievo le disposizioni volte a programmare la **riduzione dei contributi ad organismi internazionali**. In particolare, si prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale provveda - ove necessario - alla rinegoziazione dei termini degli accordi internazionali che riguardano la quantificazione dei contributi volontari ed obbligatori dell'Italia alle organizzazioni internazionali di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura di 25.243.300 euro per il 2015, e di 8.488.300 euro a decorrere dal 2016 (articolo 2, comma 70). [Durante l'esame in sede referente è stata eliminata peraltro la previsione del recesso del nostro Paese dall'Ufficio regionale per la scienza e la cultura in Europa \(BRESCE\), ferma restando la riduzione contributiva.](#)

A tali disposizioni si affianca la riduzione di 1 milione di euro, a decorrere dal 2015, dell'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124 per la ratifica e l'esecuzione della **Convenzione sulla biodiversità** fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (articolo 2, comma 103).

Per quanto attiene alle **politiche di cooperazione allo sviluppo**, nelle more dell'entrata in vigore della nuova normativa di settore, definita dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, la tabella C del disegno di legge di stabilità prevede un incremento di 30 milioni degli stanziamenti specificamente dedicati a tale settore, portando lo stanziamento complessivo per gli interventi di cooperazione allo sviluppo a 180,467 milioni di euro. [Durante l'esame in sede referente, inoltre, è stato elevato da 60 a 65 milioni, tanto per il 2015 che per il 2016, il limite massimo degli stanziamenti a valere sul Fondo rotativo per le politiche comunitarie, destinabili ad azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nell'ambito di programmi europei.](#)

AGRICOLTURA

Il **settore agricolo** è interessato in vario modo dalla manovra finanziaria: sia per interventi trasversali sul settore produttivo o sul comparto pubblico, sia da misure specifiche, di sostegno al comparto o di riduzione della spesa.

In particolare, relativamente alle misure di **carattere fiscale** si ricorda:

- l'integrale deducibilità dall'**IRAP** del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni e il conseguente ripristino delle più alte misure di aliquote IRAP, antecedenti a quelle introdotte dal D.L. n. 66/2014.

L'integrale deducibilità del costo del lavoro eccedente le vigenti deduzioni è stata estesa - in sede referente - ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale, previa autorizzazione della Commissione europea (articolo 1, comma 16-20);

- l'introduzione di una nuova disciplina del **credito d'imposta per ricerca** e sviluppo, la quale, tra le tipologie di spese ammesse include tra l'altro quelle relative alle competenze tecniche e private industriali per nuove varietà vegetali (articolo 1, comma 30, capoverso articolo 3, comma 6, lettera d)).

Il comparto agroalimentare è poi interessato dall'estensione - disposta in sede referente - dell'applicazione del meccanismo del *reverse charge* (inversione contabile) a fini IVA anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei *discount* alimentari (articolo 3, commi 1-58).

Tra le misure di sostegno ai comparti produttivi, incluso quello agricolo, si segnala il finanziamento, per il triennio 2015-2017, del **Piano straordinario per la promozione del *made in Italy*** (per cui si rinvia alla scheda *Misure per la crescita*): di tali risorse, **2,5 milioni** per ciascuno degli anni 2015-2017 sono riservati alle Camere di Commercio italiane all'estero, per la **lotta all'*Italian sounding*** e al falso *made in Italy* alimentare. Per le azioni del Piano a favore del settore agroalimentare (tra cui, la lotta all'*Italian sounding* e l'istituzione di un segno distintivo unico delle produzioni agroalimentari), è prevista l'istituzione presso il MIPAAF di un **Fondo dotato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016** (articolo 1, commi 140-141).

Quanto agli stanziamenti specifici previsti per il settore agricolo, alla Tabella E è previsto:

- un rifinanziamento per il 2015 di 120 milioni del **Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi**;

- un rifinanziamento di **10 milioni** per ciascuno degli anni del **2015, 2016 e 2017**, per attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 499/1999. Il predetto stanziamento è da ricondursi alla finalità, sempre introdotta in sede referente, di favorire **l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari** (articolo 2, comma 132);
- un finanziamento a favore di **ISMEA** di complessivi **10 milioni** per il **2015**, **24,9 milioni** per il **2016** e **18,7 milioni** per il **2017** per le misure agevolate per **l'imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura** ed in particolare per la concessione di **mutui agevolati** per gli investimenti (D.Lgs. n. 185/2000).

Per quanto riguarda infine le **riduzioni di spesa**, si segnala:

- la riduzione per un importo di 6 milioni e 400 mila euro a decorrere dal 2015 dell'autorizzazione di spesa relativa all'attuazione del **Piano irriguo nazionale** (articolo 2, comma 131);
- la riduzione di taluni **trasferimenti alle imprese** del settore agricolo ed in particolare del settore della pesca (articolo 2, comma 1);
- la riduzione delle **dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali** per un importo pari a 8,3 milioni a decorrere dall'anno 2015 (articolo 2, comma 45).

Inoltre, vengono **ridotti** del **23%** a decorrere **dal 1° gennaio 2015** dei **consumi medi standardizzati di gasolio** da ammettere a regime **agevolato in agricoltura**. Ciò è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente, in luogo della misura originariamente prevista di aumento generalizzato dal 22% al 26,5% a decorrere dal 1 gennaio 2015 dell'aliquota di accisa agevolata per l'utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e florovivaistica (articolo 2, comma 130).

Infine, si segnala la riapertura dei termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate (articolo 3, comma 6).

Il provvedimento contiene inoltre norme di riorganizzazione degli enti vigilati dal Mipaaf. Viene in particolare disposta l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), **il quale assume, in virtù di una modifica apportata in sede referente, la nuova denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e**

l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e di sperimentazione.

L'incorporazione è finalizzata alla razionalizzazione del settore della ricerca e al contenimento della spesa, attraverso un Piano di efficientamento organizzativo ed economico. Sulla base delle modifiche introdotte in sede referente, le riduzioni di spesa del 10 % che dovranno essere operate avranno riguardo alle spese correnti.

Nelle more dell'adozione del Piano riorganizzativo è prevista la riduzione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 del contributo ordinario annuo a carico dello Stato a favore del CRA (articolo 2, commi 127-129).

Peraltro, il contributo da assegnare al CRA è oggetto di una ulteriore riduzione, per 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, ai sensi dell'articolo 2, comma 20 e allegato 6 del disegno di legge di stabilità.

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Il disegno di legge di stabilità contiene, in esito all'esame in sede referente, alcune misure nel settore dell'**ambiente e della protezione civile**. Si tratta, da un lato, di misure che intervengono o sono suscettibili di determinare effetti in ambito finanziario sul fronte delle emergenze di protezione civile e della messa in sicurezza del territorio e, dall'altro, di misure correttive di disposizioni normative recentemente adottate.

Relativamente alle misure che hanno o possono avere un impatto finanziario si segnalano:

- la destinazione alle finalità del **Fondo emergenze nazionali** di una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili per il pagamento (da parte del Ministero dell'economia e delle finanze) di mutui e prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali (articolo 1, comma 43);
- l'**applicazione, nella misura del 50%, della riduzione del Fondo di solidarietà comunale** (prevista dall'articolo 2, comma 157) per i comuni dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012, i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma dell'aprile 2009, nonché per i comuni della Toscana colpiti dal sisma che il 21 giugno 2013 ha interessato le province di Lucca e Massa Carrara (articolo 2, commi 154-158 e 160);
- l'adozione di misure di **flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità interno** per gli enti locali che hanno sostenuto oneri, tra l'altro, per interventi di messa in sicurezza del territorio (articolo 2, comma 186);
- la proroga dal 31 dicembre 2014 fino al **31 dicembre 2015**, del termine per il riconoscimento del **compenso** per prestazioni di **lavoro straordinario** rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli **eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012**, da parte dei **Commissari delegati** (ossia dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) (articolo 2, comma 218);
- l'attribuzione del **diritto al rimborso di quanto indebitamente versato** ai soggetti colpiti dal **sisma del 13 e 16 dicembre 1990** (che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa), che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto, purché abbiano presentato apposita istanza (articolo 3, comma 32).

Nel disegno di legge di stabilità sono state, inoltre, inserite le **disposizioni urgenti di correzione a recenti norme** in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali, che sono contenute nel decreto legge n. 165 del 2014, il cui esame è stato avviato dall'VIII Commissione ambiente della Camera (A.C. 2715). Si tratta in particolare

di disposizioni che correggono rispettivamente l'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto legge n. 90 del 2014, nonché il comma 8-*quater* dell'articolo 4 e il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 133/2014 relativamente:

- all'**individuazione dei territori colpiti dagli eventi sismici** del 2009 e del 2012 esentati dall'applicazione delle misure per la centralizzazione degli acquisti di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici, al fine di ricomprendervi anche quelli delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 (e non solo l'Emilia Romagna) (articolo 2, comma 222);
- alla norma **di copertura finanziaria** prevista dal comma 8-*quater* dell'art. 4 del D.L. n. 133/2014, al fine di precisare che è riferita alla proroga dei contratti di locazione, in favore della popolazione colpita dal sisma in Abruzzo dell'aprile 2009, disposta dal precedente comma 8-*ter* del citato articolo 4 (articolo 2, comma 223, lett. a);
- alla **possibilità di effettuare interventi** di vario genere (interventi/opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture, inclusi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative; opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse) **nei siti inquinati** in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica, al fine di ripristinare sostanzialmente il testo originario del comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 133/2014 per ragioni legate all'onerosità delle modifiche inserite nel corso dell'esame parlamentare della disposizione (articolo 2, comma 223, lett. b).

BILANCIO

Per quanto concerne gli interventi finanziari relativi alle **amministrazioni centrali ed al bilancio** del settore, il disegno di legge di stabilità **si caratterizza** prevalentemente sul versante del **reperimento delle risorse**.

Pur in presenza di un parziale finanziamento della complessiva manovra di finanza pubblica per il 2015 in disavanzo, come esposto nella parte introduttiva del presente dossier, una parte consistente della copertura della stessa rimane comunque affidata, oltre che al reperimento di maggiori entrate, ad un consistente intervento di **contenimento della spesa pubblica**.

Va preliminarmente precisato che si tratta di un intervento che si dispiega attraverso molte delle politiche rinvenibili nel provvedimento, come segnalano le corrispondenti analisi contenute nel presente dossier, interessando ad esempio, oltre al settore statale oggetto della presente analisi, anche la finanza territoriale, i trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici, la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali, il settore dei trasferimenti alle imprese ed altro.

Limitando in questa parte l'analisi a quanto concerne in particolare le **amministrazioni centrali e gli altri enti pubblici** (non territoriali), viene in rilievo principalmente l'intervento di **contenimento della spesa dei Ministeri** recata dall'**articolo 2, comma 45** nonché dagli **articolo 2, comma da 46 a 132**.

La prima norma, non modificata durante l'esame in Commissione, dispone la **riduzione delle dotazioni di bilancio** degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere **dall'anno 2015**, come specificato nell'**elenco n. 2** al disegno di legge cui la norma medesima rinvia, nel quale per ciascun Ministero interessato vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l'indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

I commi **da 46 a 132 dell'articolo 2** effettuano riduzioni di spesa ed altre misure correttive sia sugli organi di rilevanza costituzionale (articolo 2, commi da 46 a 53) che sui singoli Ministeri individuati nell'articolo 2, commi da 54 a 132.

Si tratta di **due differenti modalità di intervento sulle spese delle amministrazioni centrali**, il **primo** (che sotto questo profilo ricomprende anche l'articolo 2, commi da 46 a 53) operato **direttamente sulle dotazioni** di bilancio ed il **secondo** derivante dalle **puntuali disposizioni** dettate dall'articolo 2, commi da 54 a 132, per ciascuna amministrazione di riferimento. Sulla base delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica **l'effetto migliorativo** complessivo derivante da tali misure sui saldi di finanza pubblica – sostanzialmente non modificato durante l'esame in Commissione - ammonta (considerando anche alcuni effetti indotti di maggiori entrate), in termini di indebitamento netto, a circa **2,3 miliardi** per ciascuno degli anni **2015 e 2016 e 2,4 miliardi nel 2017**.

Un **ulteriore gruppo di misure**, anche esse con effetti riduttivi della spesa delle amministrazioni centrali, attiene alla **riduzione dei trasferimenti alle imprese ed agli enti ed organismi pubblici** di cui rispettivamente all'articolo 2, commi da 1 a 19, e comma 20. Entrambe le norme effettuano l'intervento rinviando a due appositi allegati al provvedimento. Per quanto concerne esclusivamente i relativi riflessi finanziari sulla manovra (per gli altri profili di interesse tali misure sono trattate in altre parti del presente dossier, cui si rinvia), solo marginalmente modificati dall' esame in Commissione, le norme, includendo anche gli effetti di due interventi sull' Ente nazionale assistenza al volo e sugli incentivi alla rottamazione, danno luogo ad un **contenimento dell'indebitamento** netto per circa 103 milioni nel 2015, 144 milioni nel 2016 e 140 milioni a decorrere dal 2017.

Nell'ambito di una ricognizione delle disposizioni del disegno di legge di stabilità che, pur privi di effetti finanziari di rilievo, determinano comunque **riflessi positivi sulla gestione dei conti** – contribuendo quindi per via indiretta ad un miglioramento degli assetti contabili – merita anche segnalare gli interventi volti ad una **“ottimizzazione” della gestione di tesoreria** contenuti nell'articolo 2, comma da 133 a 140 del disegno di legge.

Il primo articolo interviene sulla vigente disciplina recata in materia di debito pubblico al fine di adeguare la gestione della **liquidità del conto disponibilità del tesoro presso la Banca d'Italia** ad alcune recenti decisioni della Banca Centrale Europea che – determinando com'è noto anche l'applicazione di un **tasso di interesse negativo** alle giacenze eccedenti taluni limiti - hanno inciso sulla movimentazione e remunerazione delle liquidità detenute dai governi presso le rispettive banche centrali nazionali. A tal fine, oltre a consentire una gestione più efficiente della copertura rispetto alle oscillazioni del tasso di cambio e delle operazioni in strumenti derivati, le modifiche introdotte dalla norma dispongono il trasferimento **del Fondo per l'ammortamento** dei titoli di Stato presso Banca d'Italia alla **Cassa Depositi e Prestiti**: ciò al fine di evitare possibili erosioni su tale Fondo conseguenti alle suddette decisioni della BCE. [Nel corso dell'esame in sede referente si è intervenuti sulla disciplina del regime fiscale applicabile ai fini delle imposte dirette ed indirette della Cassa medesima e delle relative operazioni di raccolta \(come recentemente introdotto dal decreto-legge n. 91 del 2014\), sopprimendo la disposizione che subordina l'attuazione della nuova disciplina all'autorizzazione della Commissione europea.](#)

Quanto **all'articolo 2, commi 136-140**, esso dispone **l'assoggettamento delle camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura al sistema di **tesoreria unica**, da cui tali enti erano fuoriusciti nel 2006 (e che pertanto dovranno ora versare le proprie disponibilità liquide presso la tesoreria statale); esso inoltre **estende fino al 31 dicembre 2017 la sospensione** dell'applicazione del **regime di tesoreria unica “misto”** per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università **e il mantenimento** per tali enti, fino a quella

data, del **regime di tesoreria unica**, la cui cessazione era invece prevista al 31 dicembre del 2014. Tale estensione comporta che le **entrate proprie degli enti territoriali**, degli enti del comparto sanitario, delle università e delle autorità portuali rimangano depositate **fino al 31 dicembre 2017** presso la **tesoreria statale**, invece di confluire nel sistema bancario. L'articolo ha peraltro anche effetti migliorativi dell'indebitamento, per circa 180 milioni in ciascuno degli anni 2016 e 2017

Va infine segnalato che, sempre con riferimento agli interventi di miglioramento degli assetti contabili, all'**articolo 2, commi 162-184** il disegno di legge in esame prevede, sulla base di quanto dispone la legge n. 243/2012 di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, l'obiettivo del conseguimento **del pareggio di bilancio da parte delle regioni**, come più diffusamente si espone nella parte di questo dossier relativo alla finanza locale.

COMPARTO SICUREZZA

Il **comparto sicurezza** è interessato dalla manovra finanziaria con misure che riguardano, in prevalenza, il **personale** delle forze di polizia.

In primo luogo è disposta la **revisione**, entro il 1° aprile 2015 dell'**Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile** (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale) del 2009, con il quale vengono definiti principalmente gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione decentrata (articolo 2, commi 33 e 34). **Nel corso dell'esame in sede referente, è stata soppressa la disposizione che autorizzava, dal 1° gennaio 2015, l'impiego di personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari, con una semplice informazione alle organizzazioni sindacali, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore.**

In secondo luogo, si prevede che siano **rinviate al 1° dicembre 2015 le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco** da effettuare nel 2015 ai sensi del decreto-legge n. 112/2008, ad eccezione, in particolare, degli allievi agenti di PS del concorso 2014, del personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e 2015 e del personale dei gruppi sportivi presenti in tutte le forze di polizia (comma 31 dell'articolo 2).

Al contempo, sempre in sede referente, è stato autorizzato lo **scorrimento delle graduatorie** dei concorsi banditi nel 2012 e indetti nel 2013 per l'assunzione di personale delle forze di polizia (prevista dall'articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge n. 90 del 2014) al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015 (articolo 2, comma 32).

Sotto altro profilo, nel corso dell'esame in sede referente (articolo 1, commi 135-138), è stata approvata una disposizione che concede anche alla **Polizia di Stato** e al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, come già previsto per le Forze armate, Carabinieri e Guardia di finanza, l'uso esclusivo dei propri **segni distintivi** (quali denominazioni, stemmi, emblemi) che possono essere concessi in uso anche temporaneo a terzi da parte rispettivamente del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti pubblici, purché nel rispetto delle finalità istituzionali e di immagine dei due corpi (D.Lgs. n. 163/2006).

Sul versante degli strumenti, al fine di contenere le spese per servizi, materiali e strutture in dotazione al **Corpo Nazionale dei vigili del fuoco**, in sede referente è stata introdotta una disposizione (articolo 1, comma 142) che autorizza il Ministero dell'interno a stipulare convenzioni e contratti per la **permuta di materiali e prestazioni** con soggetti sia pubblici, che privati. La

piena operatività di tale disposizione è rimessa ad un decreto interministeriale (Interno ed Economia e finanze) che stabilirà la disciplina attuativa.

Si dispone l'**abrogazione** delle norme del Codice dell'ordinamento militare che prevedono talune **promozioni** conferite al personale militare all'atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio nonché per analoghe promozioni per Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato (articolo 2, comma 25).

Si interviene inoltre sulle risorse destinate ai provvedimenti di **riallineamento delle carriere** del personale militare e delle forze di polizia con la riduzione di spesa di 119 milioni di euro per l'anno 2015.

Sempre riguardo al comparto sicurezza, la tabella E ha disposto una riduzione di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2015-2017 e di 75 milioni di euro a decorrere dal 2018, dello stanziamento sul cap. 7506 denominato "*Spese per l'acquisizione di un servizio di telecomunicazione in standard Tetra per le esigenze delle Forze di polizia*".

Nel disegno di legge di bilancio 2015 è previsto uno stanziamento di 64,46 milioni di euro, derivante da una riduzione di 15,46 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014, che recavano uno stanziamento di 79,93 milioni di euro.

Si tratta di un finanziamento previsto dall'art. 1, comma 41 della legge di Stabilità 2014, che ha disposto un finanziamento per il programma Te.T.Ra (*Terrestrial Trunked Radio*), di 30 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale *standard* Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.

CULTURA

In sede referente è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 (articolo 1, commi 7-8).

DIFESA

Con riferimento al settore della difesa si registrano, interventi concernenti il personale militare e la dismissione di immobili della difesa, nonché misure di razionalizzazione di spesa.

Personale militare:

- si dispone, come già ricordato con riferimento al comparto sicurezza, l'**abrogazione** delle norme del codice dell'ordinamento militare che prevedono talune **promozioni** conferite al personale militare all'atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio e del comma 260 della legge n. 266 del 2005 che prevede analoghe promozioni per Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato (articolo 2, comma 25);
- si prevede la **riduzione**, a decorrere dall'anno 2015, **dell'indennità di ausiliaria** per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (dal 70 al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria, articolo 2, comma 26);
- si dispone la **riduzione** del 50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) che regolano, rispettivamente, gli **incentivi** da riconoscere agli **ufficiali piloti** in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo (articolo 2, comma 27);
- si prevede, l'**abrogazione** delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di **percepire in unica soluzione** il valore corrispondente alle **rafferme biennali** non contratte per raggiungimento dei limiti di età (articolo 2, comma 28);
- si riduce di 119 milioni di euro per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di **riallineamento delle carriere** del personale militare e delle Forze di polizia e contestualmente dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015 delle somme disponibili in conto residui per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014, relative alle autorizzazioni di spesa per il finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia (articolo 2, commi 29 e 30);
- si prevede l'**abrogazione** del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2001 in base alla quale il **personale volontario coniugato**, il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma

dodecennale, il personale appartenente alla carriera prefettizia, all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha diritto a percepire l'indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi (articolo 2, comma 109);

- si fissa in quattro anni **la durata della permanenza all'estero** del personale militare ivi chiamato a ricoprire determinati incarichi (articolo 2, comma 110);
- si dispone che ai fini dell'applicazione dell'istituto **dell'aspettativa per riduzione quadri** non si tenga conto, per il computo delle eccedenze, degli ufficiali che ricoprono specifici incarichi internazionali all'estero, individuati con decreto del Ministro della difesa (articolo 2, comma 116);
- si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relative alla **fissazione delle dotazioni organiche** e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari **dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica**, nonché quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto (articolo 2, comma 119);
- si abroga l'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale attribuisce agli ufficiali appartenenti ai ruoli indicati nel medesimo articolo il **grado di tenente generale** o corrispondente, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste, a condizione che gli stessi abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale (articolo 2, comma 124).

Misure di razionalizzazione della spesa:

- si abroga l'articolo 565-*bis* del Codice dell'ordinamento militare concernente i corsi di formazione svolti nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni cosiddetta "**Mini naia**" (articolo 2, comma 111);
- si esclude la possibilità per il Ministero della Difesa di procedere al rinnovo dei **contratti di trasporto collettivo** in essere con linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale della difesa (articolo 2, comma 113);
- si riducono da 55 a 6 **gli alloggi di servizio** connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR), mentre il comma 7 dispone in merito alle conseguenti modifiche normative da apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari nella parte in cui disciplina la materia in esame (articolo 2, comma 114);
- si dispone la riduzione del 10 per cento, a partire dal primo gennaio 2015, della dotazione organica complessiva del **personale civile della difesa degli**

uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari (articolo 2, comma 117);

- si dispone la riduzione del 20 per cento dell'attuale contingente di personale assegnato agli **uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa**, affidando ad un apposito regolamento il compito di operare le necessarie modifiche alla disciplina attualmente recata su questa materia dal D.P.R. n. 90 del 2010 (articolo 2, comma 118);
- nel corso dell'esame in sede referente si è differito dal 2014 al 2016 il termine previsto dall'articolo 2190 del Codice dell'ordinamento militare entro il quale le unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l'obiettivo dell'economica gestione (articolo 2, comma 125);
- inoltre, sempre in sede referente, è stata prevista l'integrale assegnazione alla società "Difesa Servizi SPA" delle risorse derivanti dalla gestione economica dei beni della Difesa e dai servizi resi a terzi, al fine dello svolgimento delle attività negoziali proprie della stessa società (articolo 2, comma 126).

Dismissione immobili della difesa:

- si dispongono norme in materia di **dismissione degli immobili della difesa** con particolare riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili e la cessione dei medesimi ad appositi Fondi immobiliari (articolo 2, commi 120-124);
- nel corso dell'esame in sede referente si è introdotta, con riferimento alla **vendita di immobili di pregio** di proprietà della Difesa, una disposizione concernente la procedura della vendita con il sistema dell'asta in blocco evitando, in tal modo, nel caso di aste deserte, l'emanazione di nuovi bandi d'asta. (articolo 2, comma 121).

FINANZA LOCALE

Le misure di interesse per le autonomie locali sono volte, da un lato alla **definizione del concorso finanziario** del comparto regioni, province, città metropolitane e comuni al **contenimento della spesa** pubblica per gli anni 2015-2018 e successivi, dall'altro alla ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Concorso degli enti territoriali al contenimento della spesa pubblica

L'articolo 2, commi da 141-161, definisce il **concorso alla finanza pubblica** delle **regioni**, delle **Province autonome**, delle **province** e delle **città metropolitane**.

Per quanto concerne le **Regioni**, le norme stabiliscono un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal **2015 al 2018**, pari complessivamente a **4 miliardi di euro**, ripartito tra le Regioni a statuto ordinario per 3.452 milioni (articolo 2, commi 141-142) e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome per 548 milioni (articolo 2, commi da 143 a 153).

Nel dettaglio, le **Regioni a statuto ordinario** sono tenute ad assicurare un **contributo aggiuntivo** alla finanza pubblica per gli anni **dal 2015 al 2018** pari a **3.452 milioni** di euro per ogni anno. Il contributo è aggiuntivo rispetto ai 750 milioni di euro stabiliti per gli anni 2015, 2016 e 2017 dall'articolo 46 del D.L. n. 66/2014. Tale contributo di 750 milioni previsto dal D.L. n. 66 è inoltre **esteso al 2018**; per cui il contributo è complessivamente pari a 4.202 milioni di euro annui (commi 141-142). Come per il contributo iniziale, le **regioni** 'in sede di auto coordinamento' **decidono gli ambiti di spesa** sui quali operare le riduzioni e per quali importi. La determinazione degli ambiti sui quali operare le suddette ulteriori riduzioni di spesa deve avvenire nel "rispetto dei livelli essenziali di assistenza".

Alle **Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano** è richiesto un **concorso** alla finanza pubblica pari complessivamente a **548 milioni** di euro, per ciascuno degli anni **dal 2015 al 2018** (articolo 2, commi 143-153). Anche per le Regioni a statuto speciale viene **esteso all'anno 2018** il contributo stabilito dal citato articolo 46 del D.L. n. 66/2014 per gli anni 2015, 2016 e 2017 pari a **703 milioni** di euro in termini di indebitamento netto e di 300 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare.

Per quanto concerne enti locali - **province, città metropolitane e comuni** - il **concorso** al contenimento della spesa pubblica è attuato attraverso una **riduzione della loro spesa corrente**, nell'importo complessivo di **2.200 milioni** per il 2015, **3.200 milioni** per il 2016 e **4.200 milioni** a decorrere dall'anno 2017.

Tale importo è così ripartito tra gli enti:

- per le **province** e le **città metropolitane**: **1.000 milioni** di euro per l'anno **2015**, di **2.000 milioni** per l'anno **2016** e di **3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017**. Sono escluse dalla misura di contenimento le province in stato di dissesto finanziario alla data del 15 ottobre 2014 (articolo 2, comma 154);
- per i **comuni**: **1.200 milioni** di euro a decorrere **dal 2015**. Nel corso dell'esame in sede referente, è stata **soppressa** la previsione secondo la quale il concorso alla finanza pubblica richiesto ai comuni debba essere realizzato **esclusivamente attraverso una riduzione delle spese correnti**, conseguendone, dunque, che tale concorso possa realizzarsi operando anche sulla spesa di conto capitale. Fermo restando, inoltre, l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa, per i comuni colpiti da **eventi sismici** (Abruzzo 2009, Emilia 2012, Lucca e Massa Carrara 2013) è stata prevista una riduzione del loro concorso alla **riduzione di spesa per l'anno 2015**, nella misura **del 50 per cento** (articolo 2, comma 158).

È inoltre **esteso** all'anno **2018** il **contributo alla finanza pubblica** già richiesto a tali enti per gli anni 2015-2017 dall'articolo 47 del D.L. n. 66/2014, sempre a valere sulla spesa corrente, nell'importo di **585,7 milioni** per il 2018 per le **province e le città metropolitane** e di **563,4 milioni** per il 2018 per i **comuni** (articolo 2, comma 160).

Sempre ai fini del contenimento delle spese correnti, sono inoltre introdotti per le **province** in una serie di **divieti**, quali, quello di ricorrere a mutui, se non per spese rientranti nell'edilizia scolastica, costruzione e gestione delle strade, tutela e valorizzazione dell'ambiente; di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre ecc., e di attribuire incarichi di studio e consulenza, di procedere ad assunzioni (articolo 2, comma 156).

Patto di stabilità interno per gli enti locali e pareggio di bilancio per le regioni

Il disegno di legge di stabilità **anticipa all'anno 2015** l'introduzione dell'obbligo per le **regioni** a statuto ordinario di assicurare **l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio**, quale meccanismo per la determinazione del concorso di tali enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (articolo 2, commi 162-184).

La disciplina del pareggio di bilancio determina il **superamento del patto di stabilità interno**, quale strumento finora adottato per la definizione di obiettivi e vincoli della gestione finanziaria **delle regioni**, ai fini del concorso di tali enti agli obiettivi di finanza pubblica, la cui impostazione è stata finora per lo più incentrata sul principio del **contenimento delle spese finali**.

La nuova disciplina - nella quale sono individuati i saldi di riferimento - per il pareggio di bilancio e le specifiche voci di entrata e di spesa, nonché, in

relazione al primo anno di applicazione, gli specifici criteri da utilizzare per alcune voci contabili e l'individuazione di talune poste da escludere - trova **applicazione dal 2015**, in modo completo per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile recato dal D.Lgs. n. 118/2011. Sono quindi stabilite le regole – vale a dire i saldi di riferimento - per il pareggio di bilancio (articolo 2, commi 165-166) e le specifiche voci di entrata e di spesa, nonché, in relazione all'esercizio 2015, gli specifici criteri da utilizzare per alcune voci contabili e l'individuazione di talune poste da escludere, vale a dire a quelle regioni che già adottano per il 2015 i bilanci armonizzati, mentre si applica con alcuni specifici adattamenti per le restanti regioni.

Le norme del disegno di legge individuano le voci di entrata e di spesa da considerare per la verifica del pareggio di bilancio, nonché, in relazione all'esercizio 2015, gli specifici criteri da utilizzare per alcune voci contabili e l'individuazione di talune poste da escludere (pagamento dei debiti, riscossioni e concessioni di crediti; finanziamenti comunitari, per la sola parte di finanziamento europeo). **A tale riguardo, nel corso dell'esame in sede referente, è stata soppressa la disposizione che prevedeva l'esclusione dai saldi rilevanti ai fini del pareggio di bilancio delle regioni delle spese sostenute a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali, nel limite di 500 milioni di euro. La soppressione è conseguente all'approvazione delle misure aggiuntive introdotte nel disegno di legge, di cui si è detto nella parte iniziale del presente dossier. Rimane ferma, peraltro, la esclusione dai saldi dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali per un importo pari ai proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, nel limite massimo di 700 milioni di euro, prevista dal disegno di legge all'articolo 1, commi 106-110.**

Sono poi previste (articolo 2, commi 185-195) alcune modifiche alla **disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali**, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018. Le modifiche sono finalizzate a **ridurre**, nel periodo 2015-2018, **il contributo finanziario richiesto agli enti locali** mediante il patto di stabilità interno, per complessivi **3.350 milioni annui**, di cui 3.095 milioni per i comuni e 255 milioni per le province.

L'alleggerimento del patto di stabilità interno è, tuttavia, in parte compensato dal fatto che le modifiche alla disciplina del patto, determinate dall'articolo 37, dispongono, al contempo, l'inserimento nel computo del saldo-obiettivo degli stanziamenti del **Fondo crediti di dubbia esigibilità**, la cui costituzione in bilancio rappresenta, dal 2015, un **obbligo** per gli enti locali - in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011. **Nel corso dell'esame in sede referente si è provveduto ad introdurre una maggiore gradualità nell'applicazione**

della suddetta normativa, con la riduzione delle quote percentuali dell'accantonamento medesimo da stanziare in bilancio a partire dal 2015, posticipando al 2018 l'anno in cui l'accantonamento al Fondo deve essere effettuato per l'intero importo.

Nel complesso, dunque, l'alleggerimento del patto di stabilità per gli enti locali si sostanzia, in riferimento al testo iniziale del provvedimento, in **1 miliardo di euro annui**, importo che sembrerebbe risultare sostanzialmente confermato anche a seguito dell'esame in Commissione.

Con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno, nel corso dell'esame in sede referente, è stata introdotta la previsione di misure di flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità interno per gli enti locali che hanno sostenuto oneri, tra l'altro, per interventi di messa in sicurezza del territorio; nonché l'esclusione dall'assoggettamento al patto di stabilità per i comuni istituiti a seguito di fusione (dal 2011 in poi) fino a tutto il quarto anno successivo alla fusione stessa.

Ulteriori misure volte ad alleggerire gli obiettivi finanziari del patto di stabilità sono previste per gli **enti locali** che procedono a **dismissioni** totali o parziali delle società da essi stessi partecipate, con **l'esclusione** dai vincoli del patto di stabilità interno delle **spese per investimenti** effettuate dagli enti **con i proventi derivanti dalla dismissione** di partecipazioni in società (articolo 2, comma 267).

L'anticipo al 2015 delle nuove regole sul pareggio di bilancio per le regioni comporta, inoltre, la revisione della disciplina concernente i c.d. **patti di solidarietà (patto regionalizzato, verticale ed orizzontale)**, al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, nonché la **soppressione** del cosiddetto "**patto regionale integrato**", che prevedeva la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio (articolo 2, comma 189).

Al settore della finanza locale nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre apportate, oltre a quelle finora illustrate, numerose ulteriori modifiche, tra le quali possono qui richiamarsi:

- la proroga al 2015 dell'utilizzo da parte degli enti locali di utilizzare i proventi da oneri di **urbanizzazione** per il finanziamento non solo delle spese di investimento ma anche (per non più del 50%) della spesa corrente, nonché, per un ulteriore 25%, della manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio comunale;
- il trasferimento in capo al Ministero della giustizia, dal 1° settembre 2015, delle **spese per gli uffici giudiziari** siti in immobili di proprietà dei comuni;

- l'estensione alla durata massima di **30 anni** (rispetto ai 10 ora previsti) del periodo entro il quale **ripiantare il disavanzo** di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui stabilito dalla nuova disciplina contabile degli enti locali;
- la previsione di una **durata trentennale per i mutui** derivanti da nuove rinegoziazioni (rispetto a quelle già precedentemente effettuate) per il rimborso di passività connesse all'emissione di strumenti obbligazionari da parte dell'ente locale; al fine di favorire la ripresa degli investimenti degli enti locali, l'**aumento** dei limiti massimi di **indebitamento** degli enti locali, incrementando dall'8 al 10 per cento l'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti ed istituendosi altresì un **Fondo** (con una dotazione complessiva di 525 milioni per il quinquennio 2016-2020) per un **contributo in conto interessi** sulle operazioni di indebitamento che saranno attivate nel 2015.

Proroga della tesoreria unica per gli enti territoriali

Al fini del coordinamento e del controllo degli andamenti finanziari delle autonomie territoriali, viene **confermata** fino al **31 dicembre 2017** la sospensione del sistema misto di tesoreria unica.

Le regioni, gli enti locali, gli enti del comparto sanità, nonché le autorità portuali e università, restano, pertanto, assoggettati al sistema di tesoreria unica, come reintrodotta a partire dal 2012, con la conseguenza che le **entrate proprie degli enti rimangono depositate** presso la **tesoreria statale** invece di confluire nel sistema bancario (articolo 2, comma 140).

Razionalizzazione delle società partecipate locali relative ai servizi pubblici locali

Il disegno di legge di stabilità introduce norme finalizzate ad incentivare i **processi di aggregazione** tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica e **rafforzare la gestione industriale** dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. In particolare, si interviene sulla disciplina vigente dei **servizi pubblici locali** (SPL) modificando e innovando in materia di: ruolo e funzioni degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei; mantenimento della concessione in caso di acquisizione o fusione societaria; criteri per i finanziamenti disposti a valere su risorse statali relativamente ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; esclusione di talune categorie di spese dal patto di stabilità interno (articolo 2, comma 267).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un insieme di disposizioni che prevedono un **nuovo processo di riorganizzazione** delle partecipate locali (società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute) da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie e autorità

portuali con finalità di contenimento della spesa. L'obiettivo del processo è **ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015**, sulla base di alcuni criteri: eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione); aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi).

Per raggiungere tale obiettivo si prevede la definizione e approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un **piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazione entro il 31 marzo 2015**, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, cui successivamente gli stessi organi di vertice trasmetteranno entro il 31 marzo 2016 una relazione con i risultati conseguiti.

GIUSTIZIA

Gli interventi sulla giustizia riguardano l'istituzione di un **Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario** e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico (articolo 1, comma 81) e il **trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015**, dell'obbligo di corrispondere le **spese per gli uffici giudiziari**, attualmente a carico dei comuni (articolo 2, commi 202-206). *Nel corso dell'esame in sede referente sono state poste a carico dei privati le spese di notificazione per le controversie di minor valore devolute alla competenza del giudice di pace; i conseguenti risparmi di spesa sono stati finalizzati alla piena funzionalità degli uffici per l'esecuzione penale esterna, il cui ruolo è stato potenziato con i recenti provvedimenti finalizzati alla riduzione della popolazione detenuta.*

In tal senso, le disposizioni del provvedimento si collocano all'interno di un disegno complessivo che si pone la finalità di promuovere **l'efficienza del sistema giudiziario** e il potenziamento dei relativi servizi con riferimento a una pluralità di aspetti, sia di carattere funzionale e processuale sia di carattere amministrativo e organizzativo ed in coerenza con un percorso già avviato nella precedente Legislatura.

Con riguardo al processo civile e al suo snellimento, si è intervenuti a partire dalla legge n. 69/2009, con la quale, tra le altre cose, è stata ampliata la competenza del giudice di pace introdotto il filtro in Cassazione,

Un ulteriore consistente intervento per la riduzione dei tempi del processo civile è stato previsto dal decreto-legge n. 69/2013, che ha in particolare dettato misure organizzative e di ampliamento dell'organico, riguardanti le Corti d'appello e la Corte di cassazione (ad esempio, introducendo la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell'arretrato civile).

Da ultimo, il decreto-legge n. 132 del 2014, ancora in corso di conversione (A.C. 2681, già approvato dal Senato) ha previsto ulteriori misure. (quali l'introduzione della negoziazione assistita come ulteriore misura di risoluzione stragiudiziale delle controversie; la semplificazione dei procedimenti di separazione o divorzio; l'accelerazione del processo esecutivo e la riduzione del periodo di sospensione di diritto dei termini processuali e delle ferie dei magistrati).

Ulteriori misure hanno riguardato la cd. "digitalizzazione della giustizia", da ultimo con il decreto-legge n. 90 del 2014.

INFRASTRUTTURE E RETI

Nel settore delle **infrastrutture e delle reti (trasporti e comunicazioni)** il disegno di legge di stabilità prevede un insieme articolato di interventi. Questi appaiono ispirati, [anche all'esito dell'esame in sede referente](#), da una duplice finalità. Da un lato, infatti, si intendono introdurre misure di **razionalizzazione della spesa**, con una specifica attenzione ai rapporti finanziari con i soggetti titolari di **contratti di servizio pubblico nazionale**; dall'altro lato vengono individuati specifici **finanziamenti** o misure di agevolazione per interventi ritenuti suscettibili di un impatto positivo sulla crescita economica, ovvero misure idonee a determinare un **aumento di entrate** per lo Stato. [A fianco di queste misure, l'esame in sede referente è intervenuto con misure concernenti la regolazione dei settori aeroportuale, delle frequenze televisive e dell'autotrasporto, nonché per la realizzazione di Expo 2015.](#)

Razionalizzazione della spesa nell'ambito dei rapporti finanziari con soggetti titolari di contratti di servizio:

- il trasferimento a carico delle risorse rimosse dall'**ENAV** (Ente nazionale assistenza al volo) per i servizi di rotta svolti di una serie di oneri connessi alla navigazione aerea ed attualmente posti a carico degli stanziamenti del Ministero dell'economia per i contratti di servizio con ENAV (articolo 2, comma 2);
- la proroga dell'efficacia del contratto di programma 2009-2011 tra Ministero dello sviluppo economico e **Poste italiane S.p.a.** fino alla stipula del nuovo contratto; viene inoltre stabilito che il nuovo contratto abbia durata quinquennale (2015-2019), prevedendone la sottoscrizione entro il 31 marzo 2015, al termine di un'articolata procedura che contempla anche l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Lo stanziamento di bilancio per il nuovo contratto risulta pari a 262,4 milioni di euro annui, pur prevedendosi che i trasferimenti a Poste italiane non possano comunque essere superiori al costo netto del servizio come individuato dall'AGCOM (articolo 2, commi 40-44);

Si prevede inoltre la possibilità per Poste italiane di chiedere la deroga rispetto agli obblighi di servizio consistente nella fornitura a giorni alterni del servizio postale con riferimento ad un quarto della popolazione nazionale anziché ad un ottavo, mantenendo fermo però l'altro requisito di una densità di popolazione inferiore a 200 abitanti/kmq ed introducendo un termine di quarantacinque giorni per il rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell'AGCOM quale autorità di regolamentazione del settore.

[Nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre aumentata dal 5 al 50 per cento la percentuale massima dei fondi, provenienti da raccolta effettuata da Poste italiane S.p.a. per attività di bancoposta, che può essere investita in titoli, diversi da quelli governativi dell'area euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Sono stati](#)

conseguentemente riaperti i termini per la stipula di appositi accordi o convenzioni tra Poste italiane e il Ministero dell'economia per disciplinare lo svolgimento dei servizi di tesoreria.

- la riduzione, dal 2015, del 5 per cento delle somme, derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, da attribuire alla società **RAI S.p.a.** concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (articolo 2, comma 50);
- la previsione che gli stanziamenti relativi agli obblighi di servizio pubblico per il **trasporto merci su ferro** non possano essere, a decorrere dal 2015, superiori a 100 milioni di euro annui (articolo 2, comma 51);
- il dimezzamento della quota di spettanza dell'**ANAS S.p.A.** del canone annuo a carico dei concessionari autostradali disciplinato dal comma 1020 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che quindi passa dal 42% al 21%. Per compensare i minori introiti, lo stesso comma prevede che l'**ANAS** effettui risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate, anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo (articolo 2, comma 108);
- il riconoscimento **ad ANAS S.p.a.**, in relazione alle attività di costruzione, gestione, manutenzione e miglioramento della rete delle strade e delle autostrade statali, di una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto (nuovo comma 3-bis dell'art. 36 del D.L. n. 98/2011). La disposizione è applicabile anche al c.d. Programma ponti e gallerie, previsto dal comma 10 dell'art. 18 del D.L. n. 69/2013 (articolo 2, commi 52-53).

Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa

- la riduzione, nell'ambito della complessiva riduzione dei trasferimenti dello Stato ad enti ed organismi pubblici, delle somme da trasferire **all'ENAC** di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (articolo 2, comma 20);
- la soppressione del contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle **imprese marittime** per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, di cui al comma 38, secondo periodo, dell'articolo unico della Legge di stabilità 2014 (articolo 2, comma 104);
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 risulta azzerata anche la connessa autorizzazione di spesa a favore delle imprese di costruzione navale per progetti innovativi di cui al terzo periodo del medesimo comma 38.
- la riduzione di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 dei contributi statali per l'ammortamento dei mutui contratti dalle Ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale

governativa per la realizzazione di investimenti ferroviari, contributi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 910/1986 (articolo 2, comma 105);

- la soppressione, per il solo 2015, a seguito delle modifiche in sede referente, dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della **Pedemontana di Formia**, disposta con l'art. 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007 (articolo 2, comma 106; il testo originario prevedeva la totale soppressione dell'autorizzazione di spesa);
- la riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 144, comma 1, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001), concernente il "**contributo straordinario al comune di Reggio Calabria**" relativamente agli interventi di risanamento e sviluppo previsti dal D.L. n. 166/1989. Tale riduzione è quantificata in 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 (articolo 2, comma 107).
- l'eliminazione dell'esenzione dal **bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli** ultraventennali di particolare **interesse storico e collezionistico** (articolo 3, comma 33).

Si ricorda inoltre che:

- risulta azzerata per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'art. 19, co. 1, l' autorizzazioni di spesa relativa al settore marittimo e alla nautica da diporto per progetti di studio, ricerca e innovazione (art. 145, co. 40 legge n. 388/2000);
- risultano interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 11 (che prevedono l'imposizione con D.P.C.M. di quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta individuati nell'elenco n. 1) anche i crediti d'imposta per il rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza (decreto-legge n. 989/1964); per le opere di ingegno digitali (art. 11-*bis* decreto-legge n. 179/2012) e per gli investimenti delle imprese editoriali (art. 8, legge n. 62/2001);
- ai sensi dell'articolo 24 subiscono una riduzione degli stanziamenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un importo di 11.281.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e il Ministero dello sviluppo economico per un importo di 11.722.000 euro nel 2015, di 9.036.000 euro nel 2016 e di 10.098.000 euro nel 2017.

Finanziamenti e misure di agevolazione per specifici interventi infrastrutturali

- la previsione, inserita nel corso dell'esame in sede referente, che il credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, previsto dal decreto-legge n. 83/2014, sia erogato per le spese relative ad impianti *wi-fi* solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download (in tal senso viene modificato l'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 83/2014, che attualmente prevede il riconoscimento del credito di imposta per le spese relative ad impianti *wi-fi* senza subordinarlo ad alcuna condizione; articolo 1, comma 111);

- l'autorizzazione di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'**autotrasporto**, destinandone una quota parte alle imprese del settore che procedano a ristrutturazioni ed aggregazioni (articolo 1, commi 112 e 113);
- l'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro annui, per tre anni a partire dal 2017, per la realizzazione di opere di **accesso agli impianti portuali** (articolo 1, comma 114);
- l'introduzione di procedure e requisiti per l'accesso alle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici ferroviari e, [a seguito della modifica in sede referente, di trasporto pubblico lagunare](#), destinati al **trasporto pubblico locale** stanziato dal comma 83 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013, art. 19, commi 4-7). La tabella E prevede anche un rifinanziamento delle risorse in questione per 500 milioni nel 2015;
- l'accesso nel 2015 al credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore della distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto originariamente per l'anno 2012 e poi differito all'anno 2014; inoltre viene prorogato (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di **quotidiani e periodici** attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre (articolo 1, comma 129);
- [l'inclusione delle reti di metropolitane di aree metropolitane nell'elenco delle opere a cui attribuire prioritariamente le risorse revocate del Fondo cd. "sblocca cantieri", recentemente rifinanziato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 \(articolo 1, comma 133, inserito nel corso dell'esame in sede referente\)](#);
- la definizione della **strategia di sviluppo della rete ferroviaria** per il periodo 2015-2017. Per gli investimenti si prevede che il CIPE possa approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa ed i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10% del costo complessivo delle opere (ciò con particolare riferimento alle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia; alla tratta Terzo valico dei Giovi della Linea AV/AC Milano-Genova e alle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero). Si prevede inoltre, che in relazione agli interventi previsti dalla strategia di sviluppo RFI relazioni al Ministero vigilante per la trasmissione al CIPE e, [a seguito delle modifiche in sede referente, alle Commissioni parlamentari competenti](#), entro il mese di giugno di ciascun anno e a consuntivo per le attività dell'anno precedente, in ordine alle risorse finanziarie disponibili,

all'avanzamento lavori e alla consegna all'esercizio degli investimenti completati (articolo 2, commi 9-11);

Misure suscettibili di determinare un aumento di entrate

- l'avvio da parte dell'AGCOM di una procedura per l'assegnazione a titolo oneroso delle frequenze radioelettriche della **banda 1452-1492 Mhz (banda L)**, da destinare alle tecnologie di comunicazione elettronica mobili *Supplemental Down Link* (articolo 1, commi 106-110);
L'importo derivante dall'assegnazione fino a un massimo di 700 milioni è però già destinato alla copertura dell'esclusione di alcune somme del cofinanziamento nazionale di progetti finanziati con fondi strutturali comunitari dal saldo rilevante per il rispetto del patto di stabilità interno da parte delle regioni. La finalizzazione delle ulteriori eventuali maggiori entrate sarà definita con decreto ministeriale, prevedendosi comunque la possibilità della loro destinazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Misure di regolazione

- nel settore aeroportuale si è intervenuti in sede referente in materia di determinazione dei diritti aeroportuali. In particolare si prevede (modifica dell'articolo 76 del D.L. n. 1/2012) che i modelli tariffari per la definizione dei diritti aeroportuali adottati dall'Autorità dei trasporti non debbano più tenere conto dei criteri individuati dall'articolo 11-nonies del D.L. n. 203/2005 (tasso di inflazione programmato nazionale e obiettivo di recupero della produttività, remunerazione del capitale investito e ammortamenti dei nuovi investimenti nello scalo aeroportuale) (articolo 2, comma 3).
- nel settore delle **frequenze televisive** si è intervenuti in sede referente per destinare una parte consistente delle risorse derivanti dalla gara per l'assegnazione delle frequenze del digitale terrestre stabilita dal decreto-legge n. 16/2012 alle misure economiche compensative da riconoscere ai soggetti titolari di frequenze interessate da situazione interferenziali con Stati esteri e tenuti al rilascio di tali frequenze ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145/2013 che procedano volontariamente al rilascio. Conseguentemente si prevede la proroga del termine per il rilascio di tali frequenze dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015, prevedendosi nel contempo una procedura per l'assegnazione, da parte di AGCOM e del Ministero dello sviluppo economico di frequenze e di capacità trasmissive non utilizzate a livello nazionale a operatori di rete e fornitori di contenuti in ambito locale; viene infine previsto un nuovo criterio per la numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre per l'emittenza locale (articolo 1, commi 108-110);
- nel settore dell'**autotrasporto** si è intervenuti in sede referente per superare l'attuale sistema dei contratti basati sui "costi minimi", a favore di una nuova disciplina basata sul principio della libera contrattazione dei prezzi (in tal

senso è stato modificato l'art. 83-bis del decreto-legge n. 83/2008; si prevede comunque l'adeguamento del corrispettivo del contratto di trasporto, in presenza di variazioni superiori al 2% del valore considerato nel contratto del costo del gasolio per il vettore, nel caso il contratto preveda prestazioni da effettuare in un arco di tempo eccedente i trenta giorni); si interviene anche per circoscrivere la pratica della sub-vezione (in particolare introducendo il divieto per il sub-vettore di affidare a sua volta il servizio ad altro soggetto), nell'ambito di una ridefinizione delle caratteristiche generali e delle condizioni del contratto di trasporto merci (articolo 2, commi 15-19).

Misure riguardanti Expo 2015

Il disegno di legge stabilità prevede anche una serie di norme, alcune delle quali modificate nell'esame in sede referente, relative alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015 volte in particolare a:

- prevedere, a favore del Comune di Milano, una serie di **deroghe** a norme vigenti relative al contenimento delle spese di **personale** (articolo 2, comma 208);
- estendere agli enti locali e regionali la deroga ai vincoli in materia di personale a tempo determinato, già prevista per le società *in house* degli enti locali soci di Expo 2015 (dall'articolo 46-ter, comma 2, del D.L. n.69/2013) per le attività funzionali all'Expo 2015, e prorogare fino al 31 dicembre 2016 il termine per usufruire della predetta deroga; (articolo 2, comma 209);
- autorizzare la spesa di **60 milioni di euro, per l'anno 2015**, come contributo dello Stato ai **maggiori oneri** che deve sostenere il **comune di Milano** per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'evento espositivo, nonché per escludere la società Expo 2015 dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi e di quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni pubbliche (articolo 2, comma 210 modificato nel corso dell'esame in sede referente e comma 211 inserito nel corso dell'esame in Commissione).

MISURE PER LA CRESCITA

Nella manovra la leva fiscale viene utilizzata anzitutto con finalità di **crecita** del Paese, anche attraverso misure di sostegno alla domanda, a tal fine **alleggerendo l'imposizione sul lavoro e sui fattori produttivi**.

Durante l'esame in sede referente del provvedimento è stato soppresso l'incremento (disposto dall'articolo 17, comma 19) della dotazione del **Fondo per la riduzione della pressione fiscale** di 3.300 milioni di euro per l'anno 2015.

A decorrere dal 1° luglio 2015, la quota **non sottoposta a tassazione** dei c.d. **buoni pasto** è elevata da 5,29 euro **a 7 euro**, nel solo caso in cui essi siano in formato elettronico (articolo 1, commi 13 e 14).

È stata **estesa al 2015** la possibilità di **compensare le cartelle esattoriali** in favore delle imprese titolari di **crediti commerciali** e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati **nei confronti della pubblica amministrazione**, se certificati secondo la normativa vigente e se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato (**articolo 1, comma 15**).

È stata introdotta una norma interpretativa (comma 34 dell'articolo 3) volta a includere nella **categoria dei libri**, sottoposti ad **aliquota IVA al 4%** (cd. aliquota "super-ridotta") anche i **libri in formato elettronico**.

Sotto il profilo degli interventi per le imprese, sono state introdotte ulteriori misure volte a rilanciare gli investimenti, alla promozione del *made in Italy*, a sostenere il settore aerospaziale nonché delle imprese impegnate nei settori della manifattura sostenibile e artigianato digitale.

In particolare si rfinanzia la c.d. "**nuova legge Sabatini**", che prevede finanziamenti agevolati per gli investimenti in specifici beni di impresa. La concessione di **contributi statali** alle imprese che accedono ai finanziamenti è rfinanziata di 12 milioni per il 2015, 31,6 milioni per il 2016, 46,6 milioni per il 2017 e per il 2018, 39,1 milioni per il 2019, 31,3 milioni per 2020 e 9,9 per il 2021. Contestualmente si **incrementa** da 2,5 a 5 miliardi di euro l'importo massimo del **plafond** costituito presso **Cassa Depositi** e prestiti e utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche per la concessione dei finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. (comma 13 dell'articolo 2).

Per la realizzazione del Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e **l'attrazione degli investimenti in Italia** sono assegnati all'agenzia ICE 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. Di tali risorse sono riservati è riservato 1 milione di euro per ciascun anno al MISE, per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*; un'ulteriore quota è destinata alla realizzazione delle azioni di contrasto al cd. *Italian sounding* e al falso *made in Italy* in ambito alimentare (per

le quali si rinvia alla scheda sulle misure nel settore agricolo) (articolo 1, commi 140-141).

Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i **programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica** è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 (articolo 1, comma 123).

Un'ulteriore misura a sostegno delle imprese consiste nella modifica alla disciplina relativa al Fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) impegnate nei settori della manifattura sostenibile e artigianato digitale. A tal fine l'attuale dotazione del Fondo (prevista in 5 milioni di euro nel 2014 e 2015), è ampliata, per l'anno 2015, a 10 milioni; si specifica inoltre che le imprese destinatarie del beneficio, devono essere composte da almeno 15 individui; si estende il beneficio anche alle reti di imprese fornite di partite IVA (articolo 1, comma 6).

Con riferimento agli incentivi per la **riqualificazione energetica**, la detrazione del 65 per cento è estesa (articolo 1, comma 42) alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per:

- l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro;
- l'acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro;
- gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

Per quanto riguarda le misure a **sostegno della domanda**:

- si rende strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd. "**bonus 80 euro**"), originariamente introdotto per il solo anno 2014 (articolo 1, commi 9-12). In merito si ricorda che, durante l'esame del **provvedimento** in sede **referente**, è stato stabilito (articolo 1, commi 13 e 14) che ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del predetto bonus non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia; in sostanza, ai fini dell'attribuzione del bonus il reddito sarà considerato per intero; sono inoltre **allungati** i periodi **d'imposta** nei quali si applicano le **agevolazioni fiscali** in favore dei ricercatori che rientrano in Italia;
- si prevede l'erogazione del **TFR in busta paga** in via temporanea per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria. Tali quote non concorrono al calcolo del reddito rilevante

per la spettanza del bonus 80 euro. Si prevedono inoltre forme di finanziamento per i datori di lavoro che non intendano utilizzare a tal fine risorse proprie, con l'istituzione, presso l'I.N.P.S., di un Fondo di garanzia (articolo 1, commi 21-29);

- come già accennato, si prorogano le **detrazioni** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** e di **riqualificazione energetica**, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure (articolo 1, comma 42).

Con riguardo alle **misure a sostegno dell'impresa**:

- si rende integralmente **deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato** che eccede le vigenti deduzioni. Vengono conseguentemente ripristinate le più alte misure delle aliquote IRAP, antecedenti a quelle introdotte dal decreto legge n. 66 del 2014 (articolo 5); **nel corso dell'esame in sede referente, tali misure agevolative sono state estese anche al lavoro agricolo a tempo determinato, con specifiche modalità (cfr. la scheda sulle politiche relative all'agricoltura)**;
- viene introdotta una nuova disciplina del **credito d'imposta per ricerca e sviluppo**, con riduzione dell'aliquota dell'agevolazione dal 50 al 25 per cento, salvo che per le spese relative al personale altamente qualificato; l'importo massimo per impresa è aumentato a 5 milioni di euro per impresa (articolo 1, commi 30-31);
- si introduce un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. **patent box**), consistente nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) (articolo 1, commi 32-40);
- si disciplina un nuovo **regime forfetario agevolato per i cd. "minimi"**, ovvero gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, con l'aliquota del 15 per cento. Sono previste soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio (articolo 1, commi 44-79);
- sono riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate (articolo 3, comma 6).

A fronte delle misure di sostegno, il disegno di legge di stabilità contiene altresì una **riduzione** di alcune autorizzazioni di spesa concernenti **trasferimenti** in favore di **imprese**, pubbliche e private, elencate nell'apposito allegato 5, per un importo complessivo pari a 68,5 milioni di euro per l'anno 2015, 94,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 17,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 (articolo 19, comma 1). *Per l'analisi delle riduzioni nei diversi settori si rinvia alle schede sulle singole politiche.*

OCCUPAZIONE

Con riguardo alle politiche per l'**occupazione** si segnala, in primo luogo, la costituzione di un fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del **disegno di legge delega in materia di lavoro** (cd. *Jobs Act*) all'esame del Parlamento (articolo 1, commi 83-84). **La dotazione del fondo è stata innalzata da 2 miliardi a 2,4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 nel corso dell'esame in sede referente.**

Viene inoltre introdotto uno **sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato** (articolo 1, commi 90-94). In particolare, lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, e consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio, non cumulabile con altri sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente, non è riconosciuto nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato e nel settore del lavoro domestico. Alla copertura degli oneri si provvede utilizzando un miliardo di euro per ciascuna annualità 2015, 2016 e 2017 e 500.000 euro per il 2018 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che riconosce **sgravi contributivi** (consistenti nell'applicazione dell'aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, pari al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato) a favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato, fino al 31 dicembre 2012, **assunzioni di lavoratori in mobilità licenziati da imprese con meno di quindici dipendenti** (articolo 1, comma 88).

POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA

In tema di **politiche sociali e per la famiglia** si interviene sia con misure più specificamente destinate ai nuclei familiari, quali la corresponsione, a determinate condizioni di reddito, di un assegno per i nuovi nati (articolo 1, commi 95-99; *la platea dei destinatari e le modalità di fruizione sono state modificate in sede referente*) sia con il finanziamento di alcuni Fondi con finalità sociali (*in sede referente si è in particolare intervenuti per incrementare il Fondo per le non autosufficienze e il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo*) e per il contrasto a patologie con un costo sociale elevato, quali la ludopatia (articolo 1, comma 102; *in sede referente una quota dello stanziamento è stata finalizzata alla sperimentazione di software per monitorare il comportamento del giocatore*), sia infine con la previsione di benefici fiscali per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (articolo 1, commi 103-104).

In particolare:

Misure più specificamente destinate ai nuclei familiari:

- si prevede, **per ogni figlio** nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un **assegno** di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, e corrisposto fino al terzo anno di età, allo scopo di incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il sostegno. *In forza di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, viene stabilito che l'assegno sia corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui, e che il suo importo sia raddoppiato quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente è in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non superiore ai 7.000 euro annui;*
- si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con la dotazione di **148 milioni di euro** per l'anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia. Tale cifra è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente: in precedenza la dotazione era fissata a 298 milioni di euro. La riduzione è stata disposta a copertura dell'aumento dello stanziamento per l'anno 2015 del Fondo per le non autosufficienze (cfr. *infra*); sempre in forza di modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente è stata prevista la **destinazione** di una quota del medesimo Fondo per la famiglia, pari a **8 milioni per il 2015**, in favore del Fondo per la **distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti** (di cui all'articolo

58, co. 1, del D.L. n. 83 del 2012) e di una quota pari a **100 milioni** di euro per il rilancio del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, ovvero asili nido e servizi integrativi (di cui all'art. 1, co. 1259, legge finanziaria per il 2007);

- viene stanziato per il 2015 un importo, nel limite massimo di 45 milioni, da utilizzare per la concessione di buoni per l'acquisto di beni e servizi per l'infanzia. Il beneficio è in favore dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non superiore a 8.500 euro annui e con un numero di figli minori pari o superiore a quattro.

Fondi con finalità sociali:

- si incrementano, a decorrere dall'anno 2015:
 - **il Fondo per la Carta acquisti** ordinaria di 250 milioni di euro (articolo 1, comma 117);
 - lo stanziamento del **Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS)** di 300 milioni di euro – nel corso dell'esame in sede referente è stata soppressa la destinazione di una quota al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia - (articolo 1, comma 118);
 - la dotazione del **Fondo per le non autosufficienze** di **400 milioni di euro per il 2015**, e di 250 milioni a decorrere dal 2016, prevedendo che lo stanziamento del Fondo sia rivolto anche agli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) (articolo 1, comma 119); **lo stanziamento per il 2015 è stato incrementato in sede referente;**
 - lo stanziamento **del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo**, di 187,5 milioni di euro per ciascun anno, al fine di assicurare l'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (articolo 1, comma 125); **in sede referente, inoltre, è stato reso permanente lo stanziamento** di 3 milioni di euro autorizzato per il solo 2014 dall'art. 1, comma 204, della legge n. 147/2013 in favore del Fondo per realizzare necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni che siano sedi di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiore a 3.000 unità.
- si istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, **il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che viene contestualmente soppresso. Inoltre, il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015 (articolo 1, commi 127-128).

Autorizzazioni di spesa per finalità sociali

- si prevede l'attribuzione alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 346 milioni di Euro per l'anno 2016 e di 289 milioni di Euro per l'anno 2017 relativo agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi in favore di determinati **soggetti danneggiati in ambito sanitario** nonché dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo (articolo 1, comma 130);
- si reca una autorizzazione triennale di spesa per la **riforma del terzo settore**, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (articolo 1, comma 131);

Misure o agevolazioni fiscali aventi effetti sulle politiche sociali

- si prevede una stabilizzazione della disciplina del **5 per mille** (articolo 1, comma 115);
- si eleva da 2.065 a 30.000 euro annui l'importo massimo sul quale spetta la detrazione del 26 per cento per le **erogazioni liberali** in denaro a favore delle **Onlus** e si adegua a *30.000 euro l'importo* massimo deducibile a fini Ires (articolo 1, commi 103-104);
- si prevedono alcune indicazioni aggiuntive per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente – **ISEE** – (articolo 2, comma 68);
- si innalza dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti, anche nell'esercizio d'impresa, dagli **enti non commerciali** (articolo 3, comma 27);

Contrasto a patologie aventi un costo sociale elevato

- si destina annualmente, a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale una quota pari a 50 milioni di euro per la cura delle patologie connesse **alla dipendenza da gioco d'azzardo** (articolo 1, comma 102). *Nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto che una quota di tale stanziamento, nel limite di 1 milione per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, sia destinata alla sperimentazione di software per monitorare il comportamento del giocatore e generare messaggi di allerta. Si prevede, inoltre, che il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, adotti linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione per le persone affette da gioco d'azzardo patologico. L'Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave (istituito con il D.L. n. 158 del 2012) è trasferito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al Ministero della salute.*

PREVIDENZA

Con riguardo al **settore previdenziale** si delinea, in primo luogo, un complessivo **incremento della tassazione del risparmio previdenziale**, con l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione (c.d. previdenza complementare) e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (articolo 3, commi 1-5).

Per quanto concerne il TFR, si prevede, come già segnalato con riferimento alle politiche per la crescita e le imprese, l'erogazione delle quote di **TFR maturando in busta paga**, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria (articolo 1, commi 21-29).

Nel settore del **lavoro autonomo**, nell'ambito del nuovo regime fiscale agevolato introdotto per i contribuenti c.d. minimi, si prevede la facoltà, per i soggetti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa, di usufruire di uno specifico **regime agevolato ai fini contributivi**, nel quale, esclusa l'applicazione della contribuzione previdenziale minima, si adotta una modalità di calcolo dei contributi basata su una percentuale del reddito dichiarato (articolo 1, comma 66).

Si richiama, altresì, lo **sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato** (articolo 1, commi 90-94), già illustrato nell'ambito delle politiche per l'occupazione.

Per quanto riguarda i requisiti pensionistici, nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione volta a prevedere che nei confronti dei soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 non trovino applicazioni le **penalizzazioni previste per l'accesso alla pensione anticipata** (ossia prima dei 62 anni) (articolo 1, comma 87).

In sede referente è stato introdotto, inoltre, un **limite ai trattamenti pensionistici**, prevedendo che questi (inclusi quelli in essere) non possano eccedere l'importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma pensionistica (di cui all'articolo 24 del D.L. n. 201/2011, cd. Riforma Fornero). Ai fini della determinazione del trattamento, si computa l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione, integrata dai periodi contributivi maturati tra la data del conseguimento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile ai fini dell'erogazione della pensione medesima (articolo 3, commi 61-63)

Nel corso dell'esame in sede referente sono state altresì introdotte norme volte ad ampliare la facoltà di accesso ai **benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto** (articolo 1, comma 89) ed è stato esteso l'ambito della vigilanza esercitata dalla **Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori** di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale anche alla gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (articolo 2, comma 21)

Infine, sempre in sede referente è stata introdotta una disposizione che rimette a un D.P.C.M., da adottare entro il 31 marzo 2015, l'individuazione delle **iniziative di elevata utilità sociale** valutabili nell'ambito dei **piani triennali di investimento dell'INAIL** da finanziare con l'impiego di quota parte delle somme detenute dall'istituto presso la tesoreria centrale dello Stato (articolo 2, comma 69).

Nel quadro degli **interventi di contenimento della spesa**, si segnalano la soppressione della norma che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad un'integrazione della dotazione organica pari a 250 unità di personale ispettivo; la soppressione della norma che prevede l'erogazione da parte di INPS e INAIL di prestazioni economiche accessorie corrisposte agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Sistema sanitario nazionale, con oneri a carico delle medesime gestioni previdenziali; la fissazione di una data unica (il giorno 10 di ciascun mese) per il pagamento delle prestazioni previdenziali erogate dall'INPS, al fine di uniformare e razionalizzare le procedure e i tempi di pagamento delle stesse; l'obbligo di trasmissione all'INPS del certificato di accertamento del decesso del soggetto beneficiario di prestazioni previdenziali, entro 48 ore dall'evento, per via telematica online; disposizioni in merito alla restituzione delle somme erogate dall'INPS indebitamente percepite *post mortem* dal beneficiario; la riduzione di 150 milioni di euro, per il 2015, degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale; (articolo 26), nonché la riduzione di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, dello stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti (articolo 3, comma 70).

Si prevede che l' I.N.P.S. versi all'entrata del bilancio dello Stato somme per 20 milioni di euro per il 2015 e 120 milioni di euro a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo relativo alla contribuzione integrativa dello 0,30% destinata ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (articolo 3, comma 71).

Sono previste disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS, determinando l'adeguamento, per l'anno 2015, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) presso l'INPS, a favore del Fondo

pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione dei lavoratori autonomi, della Gestione speciale minatori e del soppresso ENPALS (articolo 1, commi 2-3).

In sede referente è stato ridotto a 75 milioni di euro (dai 150 milioni previsti dal disegno di legge) il taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli **istituti di patronato e assistenza sociale**; inoltre, sono state introdotte una serie di modifiche alla normativa di settore volte a delineare nuovi criteri di rappresentatività minimi ai fini della costituzione (basati sulla popolosità delle province in cui gli istituti operano), a promuovere un ampliamento dell'ambito delle attività esercitabili dagli istituti (e, in particolare, delle prestazioni remunerate a tariffa in favore di pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati), a garantire maggiore trasparenza gestionale (con l'introduzione dell'obbligo di adottare uno schema di bilancio analitico di competenza, redatto secondo modalità definite dal Ministero del lavoro), a commissariare gli istituti non sufficientemente attivi in relazione alle attività oggetto di finanziamento pubblico e a rimodulare le modalità di sostegno (articolo 2, commi 63-66).

PUBBLICO IMPIEGO E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente sono state anzitutto apportate modifiche alle disposizioni concernenti la **dismissione di immobili pubblici e di razionalizzazione degli spazi** in uso alle amministrazioni centrali (articolo 2, commi 37-38).

In particolare, è affidato **all'Agenzia del demanio** un ruolo di **indirizzo e di impulso**, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione delle singole amministrazioni.

Sono inoltre modificate le norme relative alla **manutenzione** degli immobili pubblici (articolo 2, comma 39), con l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della competenza sugli interventi aventi carattere d'urgenza entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. In secondo luogo è ripristinata la gestione accentrata da parte dell'Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali corpi sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi solo per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale.

Tra le finalità del piano triennale generale degli interventi manutentivi predisposto dall'Agenzia è inserita la **riqualificazione energetica degli edifici**. Si chiarisce che per gli interventi di manutenzione del piano triennale generale **non si applica** il vigente limite di **spesa annua del 2 per cento** del valore dell'immobile. L'esecuzione degli interventi da parte di operatori specializzati nel settore (individuati mediante procedure ad evidenza pubblica) è curata esclusivamente dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e non più, in alternativa, direttamente dall'Agenzia. Si prevede, infine, che le amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria contribuiscano al finanziamento degli interventi sui loro immobili.

Nel quadro della razionalizzazione degli enti pubblici, si dispone la **riduzione** dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di **enti e organismi pubblici** indicati nell'allegato 6 al disegno di legge (articolo 2, comma 20).

Si prevedono norme per il contenimento delle spese di **personale** nel settore del **pubblico impiego** (articolo 2, commi 22-36). In particolare, si proroga fino al 31 dicembre 2015 il **blocco economico della contrattazione** nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dalla normativa vigente, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018; si estende fino al 2018 l'efficacia della norma in base alla quale l'**indennità di**

vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ; si proroga fino al 31 dicembre 2015 il **blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato**, ferma restando l'esclusione dal blocco dei magistrati; si introduce il divieto di cumulo dei trattamenti accessori del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità.

Per le specifiche misure relative a singoli comparti del pubblico impiego (quali scuola, sanità, difesa) si rinvia alle schede delle singole politiche.

Viene inoltre modificata la legislazione vigente in tema di dismissione di immobili pubblici e di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni centrali (articolo 2, commi 37-38). In particolare, con riferimento alla **dismissione di determinati immobili**, si prevede la possibilità di venderli non solo a trattativa privata (come già previsto dalla normativa vigente), ma anche tramite una procedura ristretta alla quale sono invitati a partecipare e a presentare offerte soltanto alcuni soggetti qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche da stabilire con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione. Sono previste, inoltre, modifiche alla disciplina relativa al nuovo **piano di razionalizzazione nazionale degli spazi**, nella prospettiva della loro liberazione e conseguente valorizzazione e cessione. In particolare è istituito un Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi con un'iniziale dotazione di 20 milioni di euro, con la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi.

Si prevedono disposizioni per la **riduzione delle spese degli organi a rilevanza costituzionale** e della **Presidenza del Consiglio dei ministri** (articolo 2, comma 46-53). Il comma 46 dispone una riduzione dei trasferimenti per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pari complessivamente a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il comma 47 prevede che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo (viene dunque in sostanza disposto lo svolgimento a titolo gratuito delle funzioni connesse alla carica di Presidente o consigliere del CNEL). Il comma 49, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio non inferiore a 13 milioni di

euro (l'importo, nel testo originale del d.d.l. fissato a 10 milioni, è stato così rideterminato nel corso dell'esame in sede referente).

Infine, **viene soppressa** la norma che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad un'integrazione della dotazione organica pari a **250 unità di personale ispettivo** e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni (articolo 2, comma 54).

RIMODULAZIONE DEL PRELIEVO FISCALE

Nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, tra gli interventi di **rimodulazione del prelievo fiscale** si segnala l'estensione del meccanismo del **reverse charge** (o inversione contabile) a fini **IVA** anche alle **cessioni** di beni effettuate nei confronti degli **ipermercati**, dei **supermercati** e dei **discount alimentari**, nonché alle cessioni di **bancali di legno (pallets)** riciclati. Anche per queste fattispecie, dunque, l'onere del versamento dell'IVA verrebbe traslato dai fornitori agli acquirenti (rispettivamente articolo 3, comma 7, lettera *a*), numero 3, nuovo capoverso *d-quinquies* e articolo 3, comma 7, lettera *b*), capoverso Art. 17-*ter*).

Per i fornitori cui si applica lo **split payment** (vale a dire, l'acquisizione dell'IVA direttamente all'Erario) è previsto il rimborso delle eccedenze IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni. Il meccanismo dello **split payment** a fini IVA non si applica invece ai compensi resi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Inoltre, per quanto concerne la **riscossione dei tributi** (articolo 3, commi da 46 a 53) viene **modificata** la **disciplina del discarico per inesigibilità** delle somme iscritte a ruolo, ai sensi della quale il concessionario trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità. In sostanza:

- si rendono più stringenti i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dai concessionari della riscossione, anche ai fini del riconoscimento dei rimborsi (articolo 3, commi 46 e 47);
- si definiscono le procedure per il pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi relativi alle procedure esecutive (maturati a seguito del discarico) dovuti dallo Stato (pari a 533 milioni di euro) e dai comuni, ponendo, anche per questi ultimi, gli oneri (per complessivi 150 milioni) in capo allo Stato (articolo 3, commi da 48 a 52);
- si posticipa al 1° gennaio 2015 l'operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo (articolo 3, comma 53).

Per quanto riguarda la **partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale** si segnala che durante l'esame in sede referente (articolo 3, comma 56) prevede che per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai **comuni** è riconosciuta una quota pari al **55 per cento delle maggiori somme** relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

Tax design: incremento del prelievo fiscale, riduzione di agevolazioni, clausole di salvaguardia

All'intento di alleggerire il carico fiscale su lavoro e attività produttive (per cui si rinvia alle misure su crescita e occupazione), si affianca un **incremento del prelievo fiscale in specifici settori**:

- si innalza, come già segnalato con riferimento alle politiche per la crescita e le imprese, l'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i **fondi pensione** e dall'11 al 17 per cento per la **rivalutazione del TFR** (trattamento di fine rapporto) (articolo 3, commi da 1 a 5);
- si rendono imponibili, dal 1° gennaio 2015, i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di **un'assicurazione sulla vita** a copertura del rischio demografico, corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato (articolo 3, commi 29 e 30);
- si innalza, come già segnalato con riferimento alle politiche sociali e della famiglia, dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti dagli **enti non commerciali** (articolo 3, comma 27);
- si posticipano di un anno gli effetti della **clausola di salvaguardia** introdotta dalla legge di stabilità 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti (cd. *tax expenditures*) qualora la revisione della spesa non realizzi i risparmi prospettati (articolo 1, comma 143); [per effetto delle modifiche apportate in sede referente, sono stati ridotti di 728 milioni a decorrere dal 2016 gli importi derivanti dall'eventuale operare della predetta clausola. Tali importi, stabiliti in origine in 4.000 milioni per il 2016 ed in 7.000 milioni a decorrere dal 2017, sono stati rideterminati, rispettivamente, in 3.272 e 6.272 milioni. La riduzione è da porre in relazione alle citate modifiche apportate all'articolo 3, commi da 7 a 11 in tema di *reverse charge* \(cfr. *scheda relativa alle misure per la crescita*\);](#)
- è elevata dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accreditati di bonifici disposti per beneficiare delle **detrazioni fiscali** connesse agli **interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico** degli edifici (articolo 3, comma 28);
- si introduce una **nuova clausola di salvaguardia** a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti di maggior gettito stimati nella relazione tecnica in circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. Tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa mediante interventi di revisione della spesa pubblica (articolo 3, commi 67 e 68).

Lotta all'evasione fiscale e tax compliance

Oltre alle già menzionate norme (introdotte in sede referente) sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento delle entrate, si inquadrano nel solco degli interventi di **contrasto all'evasione fiscale** le seguenti disposizioni:

- incremento delle ipotesi di applicazione del meccanismo di **inversione contabile** a fini **IVA**, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del **settore edile** e del **settore energetico** e, per effetto delle già richiamate modifiche in sede referente, anche alle **cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari**;
- introduzione del cd. **split payment**, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori IVA; in sostanza, al fornitore viene erogato l'importo del corrispettivo indicato in fattura, mentre l'IVA è acquisita direttamente dall'Erario; in caso di mancato rilascio dell'apposita deroga alla disciplina comunitaria IVA, si dispone un aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti (articolo 3, commi da 7 a 11);
- l'assoggettamento ad una serie di obblighi e divieti delle agenzie di scommesse, collegate - tramite i c.d. *totem* - a *bookmakers* e casinò *off-shore*, con sedi all'estero, che esercitano attività di **raccolta di gioco in Italia senza concessione** e non versano alcuna imposta all'erario; l'aumento del prelievo unico erariale (PREU) e, dall'altro, la riduzione del c.d. *pay-out*, cioè la quota destinata alle vincite su *news slot* (AWP) e *videolottery* (VLT), con destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale; il rafforzamento della lotta al gioco illegale effettuato attraverso apparecchi e congegni da gioco (articolo 3, commi da 21 a 24);
- la possibilità di modificare la cosiddetta **black list** rilevante ai fini della deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, anche nelle more della emanazione del decreto ministeriale volto all'individuazione dei Paesi cd. *white list*, vale a dire quelli che consentono un effettivo scambio di informazioni (articolo 3, comma 45).

Un altro gruppo di norme è volto a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. **tax compliance**).

In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; inoltre, sono modificate sostanzialmente le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all'istituto del ravvedimento operoso; in sostanza, si potrà accedere all'istituto del ravvedimento anche oltre i termini attualmente previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata

constatata. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo del ravvedimento, con una riduzione automatica delle sanzioni che sarà tanto più vantaggiosa, quanto più vicino il ravvedimento sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario (articolo 3, commi da 12 a 19).

SALUTE

In tema di salute si interviene sia con misure di diverso contenuto, attuative dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome sul nuovo **Patto per la salute** per gli anni 2014-2016, sancita il 10 luglio 2014, sia con norme varie di carattere sanitario, nonché con disposizioni concernenti il risanamento del Servizio sanitario del **Molise**. [Tra le modifiche apportate in sede referente si segnala il contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per potenziare le attività di contrasto delle malattie infettive \(Ebola\) dell'Istituto Nazionale "Lazzaro Spallanzani" di Roma.](#)

In sintesi:

Misure previste in attuazione del Patto per la salute:

- si dispone **il livello di finanziamento** del Servizio sanitario nazionale per il biennio 2015-2016 in 112.062.000.000 euro per il 2015 e in 115.444.000.000 euro per il 2016, fissando contestualmente alcuni criteri di riparto (articolo 2, commi 224-232);
- si impegnano le regioni e le province autonome a garantire annualmente la **programmabilità degli investimenti da effettuare** nei propri ambiti territoriali (articolo 2, comma 233);
- si autorizza, per l'anno 2015, la spesa di 2 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'avvio dell'implementazione dei flussi informativi per **il monitoraggio delle prestazioni** erogate nell'ambito dell'assistenza primaria (articolo 2, comma 234);
- si rimette ad un Accordo tra Governo e Regioni la definizione delle competenze e delle responsabilità delle **professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica** e tecniche della riabilitazione e della prevenzione (articolo 2, comma 235);
- si prevede che l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce **grave inadempimento contrattuale per il direttore generale** e comporta la decadenza automatica dello stesso, e qualifica la verifica del conseguimento da parte dei direttori generali degli obiettivi di salute ed assistenziali come adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (articolo 2, commi 236 e 237);
- si dettano alcune disposizioni relative al tema delle misure di contrasto ai disavanzi sanitari e, più in particolare, alle procedure di **commissariamento delle regioni in piano di rientro** (articolo 2, commi 238-242);

- si dettano alcune disposizioni relative alla composizione dei **collegi sindacali** delle aziende sanitarie ed ospedaliere (articolo 2, commi 243-244);
- si detta la disciplina del commissariamento nei casi in cui regioni e province autonome non adottino le disposizioni applicative della normativa di riordino degli **Istituti Zooprofilattici Sperimentali** previste dalla vigente normativa di riordino (articolo 2, commi 245-250);
- si interviene in materia di organizzazione dei **dipartimenti di prevenzione delle ASL**, mediante, in particolare, dotazione di personale adeguato, entro i vigenti vincoli di spesa ed i vincoli previsti dai piani di rientro sanitari regionali (articolo 2, comma 251);
- si riducono i termini del **blocco automatico del turn over** attualmente previsti, prevedendo tale blocco solo fino all'anno successivo a quello di verifica degli equilibri finanziari regionali (articolo 2, comma 252);
- si estendono al 2020 i vigenti parametri di contenimento della **spesa di personale degli enti del SSN**, aggiungendo ulteriori condizioni perché una regione possa essere considerata adempiente (articolo 2, comma 253);
- si modifica la disciplina in materia di **Prontuario farmaceutico nazionale**, posticipandone al 31 dicembre 2015 la revisione straordinaria da parte dell'AIFA (articolo 2, comma 254);
- si prevede la definizione delle modalità per l'attivazione di una rete di comunicazione dedicata al **dispositivo-vigilanza** per lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni circa incidenti che interessano dispositivi medici (articolo 2, comma 255);
- si prevede l'emanazione di un decreto del Ministero della salute per garantire un'azione coordinata dei livelli nazionale, regionale e delle aziende accreditate del SSN, per il **governo dei consumi dei dispositivi medici** (articolo 2, comma 256);
- si dettano disposizioni in materia di **Health Technology Assessment** (HTA) per l'individuazione dei percorsi farmaco-terapeutici che garantiscano l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili (articolo 2, comma 257).

Altre norme di carattere sanitario

- in forza di una modifica approvata in sede referente viene previsto che, al fine di razionalizzare la spesa farmaceutica, con decreto interministeriale siano determinate, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015, le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose (articolo 2, commi 260-261);
- con una modifica approvata in sede referente viene inoltre previsto che le tariffe a carico delle aziende titolari per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici siano fissate a 800 euro per i medicinali unitari – contenenti un solo

componente – e a 1.200 euro per i medicinali complessi – che contengono più componenti, rimettendo all’AIFA la definizione, con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, della documentazione necessaria per il rinnovo delle autorizzazioni di cui sopra (articolo 2, comma 259);

- è infine disposto un potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale e dei controlli di profilassi internazionale, prevedendo che il Ministero della salute sia autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessarie per potenziare le misure di prevenzione e contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale. Viene inoltre stanziato un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, allo scopo di garantire l’avvio delle attività nell’unità per alto isolamento dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma (articolo 2, commi 262-263).

Servizio sanitario della Regione Molise

- si autorizza, per il 2015, fino ad un massimo di 40 milioni di euro di spesa in favore della **Regione Molise**, in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione stessa (articolo 2, commi 264-265).

Trasferimento di risorse dalle regioni agli enti del servizio sanitario regionale

- al fine di fornire liquidità agli enti dei servizi sanitari regionali e garantire un’accelerazione dei pagamenti ai fornitori, si stabiliscono misure stringenti per l’erogazione, da parte delle regioni, delle somme destinate al **finanziamento del proprio servizio sanitario regionale** (articolo 2, comma 266).

SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA

Nelle politiche relative a scuola, università e ricerca, [anche a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente](#), continuano a riscontrarsi, affiancati, interventi per il contenimento della spesa pubblica – anche attraverso azioni di razionalizzazione e modifiche ordinamentali – e interventi di finanziamento, in particolare con la creazione di un nuovo Fondo nello stato di previsione del MIUR.

Interventi di finanziamento

Per la scuola, durante l'esame in sede referente è stata confermata l'istituzione di un nuovo Fondo, con la dotazione di **1 miliardo di euro per il 2015** e di **3 miliardi di euro dal 2016**. Il Fondo denominato "**Fondo La Buona Scuola**" è finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un **piano straordinario di assunzioni** – che, a seguito delle modifiche apportate in Commissione, non è più limitato al solo personale docente - al **potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro**, nonché, sempre a seguito delle modifiche apportate in Commissione, alla **formazione** di docenti e dirigenti scolastici.

Tra le ulteriori finalità del Fondo, sempre durante l'esame in sede referente, è stato inserito un esplicito riferimento alla **valutazione**, collegata alla valorizzazione dei docenti e alla sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica (articolo 1, commi 4-5).

Al contempo, si prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**) per **150 milioni di euro dal 2015**, al fine di **aumentare la quota premiale** di cui all'art. 2 del D.L. n. 180/2008 (articolo 1, comma 122).

Infine, **dal 2015**, si autorizza una spesa pari a **200 milioni di euro** da destinare al **sostegno alle scuole paritarie**. [Al riguardo, durante l'esame in sede referente è stato precisato che il finanziamento in questione rientra tra i contributi direttamente erogati dal Ministero alle scuole paritarie anziché tra gli stanziamenti da destinare alle regioni per la successiva ripartizione](#) (articolo 1, comma 121).

Misure di razionalizzazione della spesa

Alle misure di finanziamento sopra indicate si affiancano misure rivolte alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa, anche con modifiche ordinamentali.

In particolare, con riferimento al **personale scolastico**:

- si introduce il **divieto** di conferimento di **supplenze brevi** per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori

scolastici, nonché il divieto (in ogni caso) di conferimento di supplenze brevi agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi, salvo, per quest'ultima fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti (articolo 2, commi. 83 e 84);

- dal 1° settembre 2015, si **elimina** la possibilità di usufruire dell'**esonero** o del semiesonero dall'insegnamento per i docenti con **funzioni vicarie del dirigente** scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole (articolo 2, comma 80) e si **riduce** il numero dei **coordinatori periferici di educazione fisica** che possono usufruire dell'**esonero** dall'insegnamento (articolo 2, comma 79);
- si modifica la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni, attraverso:
 - il posticipo all'**a.s. 2016/2017** - a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente - della **soppressione** delle disposizioni (art. 26, comma 8, secondo e terzo periodo, L. n. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare **fuori ruolo** docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso **enti che operano nel campo delle tossicodipendenze**, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché **associazioni professionali del personale direttivo e docente** ed enti cooperativi da esse promossi (articolo 2, comma 81);
 - l'**eliminazione, dal 1° settembre 2015**, della possibilità per il personale del comparto scuola - salve alcune ipotesi (scuole italiane all'estero, coordinatori periferici di educazione fisica, personale che svolge compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica o che opera presso gli enti e le associazioni indicati nel punto precedente, ovvero che svolge compiti di supervisione del tirocinio per l'abilitazione all'insegnamento) - di essere posto in posizione di **comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione** comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni (articolo 2, comma 82);
- si prevede la **revisione di criteri** e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (**ATA**) della scuola, al fine di conseguire, dall'a.s. 2015/2016, una **riduzione di 2.020 unità** e della relativa spesa per **€50,7 mln** (articolo 2, commi 85-87).

Con riferimento al **MIUR**, si prevede che **dal 1° gennaio 2015** il personale che opera negli **Uffici di diretta collaborazione del Ministro** è ridotto (da 236, escluse le posizioni dei responsabili degli Uffici) a **190 unità**, comprensive della dotazione relativa all'Organismo indipendente di valutazione, in modo da ottenere una riduzione di spesa pari ad **€222.000** (articolo 2, comma 96).

Ulteriori misure di contenimento della spesa prevedono direttamente la **riduzione di autorizzazioni di spesa**, ovvero la riduzione dello **stanziamento** da destinare a diversi soggetti. In particolare:

- si riduce di **€ 30 mln**, a decorrere **dal 2015**, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della L. n. 440/1997 (già, Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa), confluita, dal 2013, nel **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** (articolo 2, comma 77);
- si riduce il **FFO** di **€ 34 mln per il 2015** e di **€ 32 mln dal 2016** in considerazione della **razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi** che le università dovranno conseguire (articolo 2, comma 90);
- si riduce il **Fondo** per il finanziamento degli **enti di ricerca** vigilati dal MIUR per **42,9 milioni di euro nel 2015** e per **43 milioni di euro dal 2016**, a seguito della rideterminazione dei **compensi** dei componenti degli **organi** e di una razionalizzazione della **spesa** per acquisto di **beni e servizi** (articolo 2, commi 94 e 95). **Al contempo, tuttavia, durante l'esame in sede referente è stata prevista la destinazione al Fondo di 4 milioni di euro per il 2015, provenienti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca (articolo 3, commi 72-73);**
- si riducono di **€ 1 mln** milione di euro, **per il 2015**, le risorse destinate al **funzionamento** delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (**AFAM**). Inoltre, si prevede che la **carica del Presidente** è **svolta a titolo gratuito (a fronte del titolo onorifico previsto dal testo iniziale)** e che i **compensi** e le **indennità** spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle stesse Istituzioni sono rideterminati, in misura tale che dai due interventi derivino risparmi di spesa pari ad **€ 1,5 mln dal 2015** (articolo 2, commi 92 e 93);
- si prevede che, per il 2015, quota parte (**€ 10 mln**) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di **progetti in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica** e che devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del MIUR e poi assegnate alle scuole per le spese di funzionamento, **rimane acquisita all'erario** (articolo 2, comma 78);
- si prevede il versamento **all'entrata** del bilancio entro il 31 gennaio 2015 di **€ 140 mln** provenienti dalla **gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata** (FSRA). Rimane fermo che eventuali ulteriori somme disponibili alla chiusura della predetta gestione saranno versate all'entrata per essere riassegnate al FFO (articolo 2, comma 91);
- si **sopprime il contributo** statale alla **Scuola di ateneo** per la formazione europea **Jean Monnet**, costituita presso la Seconda università degli studi di Napoli, pari ad **€ 3,5 mln** annui (articolo 2, comma 89);

- si riduce di **€ 200 mila**, a decorrere **dal 2015**, il contributo a favore della **Scuola per l'Europa di Parma**, specificando che la riduzione si riferisce alle spese di funzionamento (articolo 2, comma 76);
- si riduce di **€700 mila**, a decorrere **dal 2015**, l'autorizzazione di spesa relativa al rimborso delle **spese per accertamenti medico legali** sostenuti da **Università** e Istituzioni **AFAM** (articolo 2, comma 88).

Alle riduzioni indicate si aggiungono le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato a vari enti e organismi, fra i quali ANVUR, Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso, enti finanziati ai sensi della L. n. 549/1995 (cap. 1261) (articolo 2, comma 20).

Ulteriori disposizioni

Ulteriori disposizioni, [alcune delle quali introdotte durante l'esame in sede referente](#), sono finalizzate a:

- **agevolare l'ingresso di ricercatori nelle università "virtuose"** (ossia, quelle che hanno un indicatore delle spese di personale inferiore all'80%), nonché a consentire una **maggiore flessibilità nella programmazione dei reclutamenti** e il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni (articolo 2, commi 97-99);
- **destinare una quota pari ad almeno il 50 per cento** del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (**FIRST**) al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (**PRIN**) presentati dalle università (articolo 1, comma 122);
- ridefinire la disciplina da applicare per la **composizione delle commissioni esaminatrici degli esami di maturità** che si svolgeranno nel **2015** (a.s. 2014-2015). A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità deve intervenire un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Entro lo stesso termine si provvede, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire i compensi dei componenti della commissione. Le economie derivanti restano nella disponibilità del MIUR e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano "La Buona Scuola" (articolo 2, commi 100-102).

SVILUPPO E COESIONE TERRITORIALE

Il disegno di legge di stabilità 2015 reca alcune disposizioni (commi da 35 a 42 dell'articolo 3) che intervengono circa l'utilizzo delle risorse del **cofinanziamento dei fondi strutturali** dell'Unione europea per il ciclo di programmazione 2014-2020. In particolare estendono anche al Fondo per lo sviluppo rurale e al Fondo per la pesca la possibilità di attivare programmi complementari ai fondi stessi, prevedendo anticipazioni di bilancio anche per gli interventi cofinanziati da altre linee del bilancio comunitario, ed intervengono in tema di monitoraggio degli interventi e tempestività dei pagamenti. Si tratta in sostanza di aggiustamenti del sistema complessivo dei fondi strutturali, conseguente anche all'approvazione da parte della Commissione europea alla fine di ottobre 2014 dell'Accordo di partenariato, cioè del documento con cui l'Italia ha definito – dopo un lungo confronto con le istituzioni della UE - la strategia e le priorità nonché le modalità di impiego dei fondi SIE (fondi strutturali e fondi di investimento europei).

Nel corso dell'esame in sede referente sono state ridefinite le modalità di funzionamento del **Fondo di sviluppo e coesione (FSC)** - nuova denominazione dal 2011 del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - modificando i principali elementi di riferimento strategico, di *governance* e di procedura relativamente alle risorse assegnate al FSC dalla precedente legge di stabilità per il ciclo di programmazione 2014-2020. L'effetto di tali modifiche sembra essere quello di ricomprendere in un unico centro gestionale – costituito per l'appunto presso la Ragioneria generale dello Stato – i profili finanziari delle politiche di coesione, vale a dire sia quelli attinenti ai fondi strutturali (risorse UE e cofinanziamento nazionale) che quelli concernenti il Fondo Sviluppo e Coesione (anche per le risorse residuali FSC del ciclo 2007-2013).

In particolare viene sostituita la precedente procedura e tempistica delineata dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 7-11) in relazione alle nuove risorse del **Fondo**. La relativa ripartizione, le cui scadenze prefigurate nel 2014 sono ormai decorse, viene ora fissata **entro il 30 aprile 2015**, disponendosi altresì che entro il 31 marzo 2015 l'autorità di Governo delegata alla coesione territoriale dovrà individuare le **aree tematiche nazionali** e gli **obiettivi strategici** per ciascuna area).

Viene altresì istituita una **cabina di regia** (composta da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle Regioni), da istituirsi entro il 30 aprile 2015, che dovrà definire gli specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, tenendo presente che la **dotazione** complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'**80%** per interventi da realizzare nei territori delle **Regioni del Sud** come già disposto dalla legge di stabilità 2014. I piani operativi,

predisposti dalla Cabina di regia, saranno sottoposti dall'Autorità di Governo al CIPE.

Vengono inoltre definiti le **attività** di coordinamento dell'**Autorità politica per la coesione** e cambiato il profilo **gestionale delle risorse**, in quanto le risorse FSC (allocate dall'esercizio 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e non più in quello dello sviluppo economico) una volta ripartite dal CIPE non sono più erogate direttamente alle amministrazioni competenti, ma vengono trasferite in un Fondo della Ragioneria generale dello Stato, che provvederà ad effettuare i pagamenti in favore delle amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda **le risorse** del FSC si ricorda che la Tabella E ha disposto una rimodulazione delle risorse del periodo 2014-2020: dei 43,8 miliardi iscritti a bilancio dalla legge di stabilità 2014, 4,8 miliardi sono stati utilizzati a copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi nel 2014. Dei restanti 39 miliardi (di cui 37,2 per gli anni 2018-2020) la Tabella E anticipa 100 milioni al 2015, 500 milioni al 2016 e 1.500 milioni al 2017.